

**SEZIONE I**  
**RELAZIONE ESPLICATIVA**

*(in conformità con la Part 26 del Companies Act 2006)*

in relazione allo  
***SCHEME OF ARRANGEMENT***  
TRA  
**RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED**  
e i suoi  
**CONTRAENTI**  
***(come definiti nello Scheme)***

## INDICE

PARTE A LETTERA AI CONTRAENTI .....	8
PARTE B – PROFILO DELLA COMPAGNIA E PANORAMICA DELL'ATTIVITÀ .....	18
PARTE C: COME FUNZIONA LO <i>SCHEME</i> ? .....	40
PARTE D: COSA ACCADE SE LO <i>SCHEME</i> NON VA A BUON FINE?.....	56
PARTE E: ALTERNATIVE ALLO <i>SCHEME</i> .....	59
PARTE F: DISPOSIZIONI PER IL VOTO .....	62
PARTE G: I SUOI DIRITTI DI OPPOSIZIONE ALLO <i>SCHEME</i> .....	66
ALLEGATI.....	68

## PARTE A LETTERA AI CONTRAENTI

Gentile Contraente

### Premessa

1. Reliance National Insurance Company (Europe) Limited (la **Compagnia**) propone uno *Scheme of Arrangement* ai sensi della Part 26 del *Companies Act* 2006 dell'Inghilterra e del Galles (lo **Scheme**) ai titolari di determinate polizze assicurative come meglio descritto al paragrafo 11 che segue (le **Polizze Assicurative**).
2. Lo scopo dello *Scheme* è quello di mettere in atto un piano che consenta alla Compagnia e ai contraenti ai sensi delle Polizze Assicurative (i **Contraenti**) di concordare e pagare i sinistri connessi a o derivanti dalle Polizze Assicurative (i **Sinistri dello Scheme**), laddove tali Sinistri dello *Scheme* siano ritenuti validi.
3. La spiegazione dello *Scheme* è riportata nella Sezione I del presente documento. I termini completi dello *Scheme* sono riportati nella Sezione II del presente documento. In caso di conflitto tra la sintesi dello *Scheme* contenuta nella Sezione I e i termini dello *Scheme* contenuti nella Sezione II, prevarranno i termini dello *Scheme*. La Compagnia raccomanda ai Contraenti di leggere integralmente il presente documento.
4. La lettera di cui alla presente Parte A contiene una sintesi generale dello *Scheme*. Ulteriori dettagli sul funzionamento dello *Scheme* sono illustrati nella seguente *Parte C: Come funziona lo Scheme?*

### Perché la Compagnia propone il presente *Scheme*?

5. Nel 2021, la Compagnia ha subito un deterioramento significativo della propria posizione finanziaria, principalmente a causa degli esiti avversi di contenziosi e di una rivalutazione dei costi futuri dei sinistri. Ciò ha comportato una violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità ("*Solvency Capital Requirement*" - **SCR**) e del Requisito Patrimoniale Minimo ("*Minimum Capital Requirement*" - **MCR**) della Compagnia. La Compagnia ha istituito un piano per appianare la propria posizione finanziaria.
6. Il piano è stato presentato all'autorità di vigilanza della Compagnia, la *Prudential Regulatory Authority (PRA)*, e prevede due misure principali: (1) la liquidazione anticipata dei sinistri aperti e (2) la promozione dello *Scheme*, che determinerà la decadenza dal beneficio del termine dell'accordo e il pagamento di tutti i sinistri pendenti residui in modo equo e paritario. In assenza di tali misure, i costi di un *run-off* prolungato renderanno la Compagnia insolvente e incapace di pagare integralmente i Contraenti.
7. Se non fosse possibile accelerare la liquidazione dei sinistri in questo modo, la Compagnia probabilmente non avrebbe altra scelta che richiedere l'ammissione a una procedura di *administration (Administration)*, una procedura concorsuale in Inghilterra. È probabile che gli *administrator* nominati in un'eventuale procedura di *Administration* propongano anche un accordo accelerato sui sinistri simile allo *Scheme*

proposto dagli amministratori della Compagnia (gli **Amministratori**), piuttosto che proseguire con il *run-off* fino alla sua naturale scadenza. Tuttavia, considerati i costi aggiuntivi della procedura di *Administration*, è probabile che i Contraenti ricevano un importo notevolmente inferiore rispetto ai loro sinistri concordati. Non solo una procedura di *Administration* comporterebbe costi aggiuntivi significativi (tra cui, a titolo esemplificativo, il costo dell'*administrator* e le relative spese legali, dato che si tratta di una procedura supervisionata dalle autorità giudiziarie inglesi) ma i recuperi sarebbero inferiori in una procedura di *Administration*. Ciò è dovuto al fatto che alcuni attivi saranno più difficili da realizzare o comunque da ammortizzare se non sarà più possibile mantenere la Compagnia in attività e probabilmente ci sarebbero anche ulteriori ritardi data la natura della procedura.

### Che cos'è uno *Scheme*?

8. Uno *Scheme* è un accordo tra una società e alcuni o tutti i suoi creditori. Lo *Scheme* vincolerà la società e i suoi creditori rilevanti (compresi i creditori che dovessero votare contro lo *Scheme* o che non dovessero votare affatto) qualora:
  - (a) sia approvato da una maggioranza numerica (ossia superiore al 50%), che rappresenti il 75% o più per valore, dei creditori votanti;
  - (b) il Tribunale inglese approvi lo *Scheme* in un'udienza. Il Tribunale inglese approverà lo *Scheme* solo nel caso ritenga che siano soddisfatti i requisiti legali per attuarlo e che lo *Scheme* sia equo; e
  - (c) una copia del provvedimento del Tribunale che approva lo *Scheme* venga depositata presso il *Registrar of Companies* inglese.
9. Lo *Scheme* diventa efficace alla data in cui si verifica l'ultimo di tali passaggi (la **Data di Efficacia**). Alla Data di Efficacia, ai sensi del diritto inglese, la società e i suoi creditori rilevanti saranno vincolati dallo *Scheme* indipendentemente dal fatto che abbiano votato o meno a favore del medesimo.

### Chi sarà interessato dal presente *Scheme*?

10. Il presente *Scheme* si applicherà a tutti i Contraenti in relazione a qualsiasi Sinistro dello *Scheme* che intendono presentare nei confronti della Compagnia.

### Che cos'è un Sinistro dello *Scheme*?

11. Un Sinistro dello *Scheme* è qualsiasi richiesta di indennizzo che un Contraente desidera presentare nei confronti della Compagnia ai sensi delle relative Polizze Assicurative. Le Polizze Assicurative costituiscono il portafoglio di contratti assicurativi italiani o spagnoli originariamente stipulati da QBE Insurance (Europe) Limited e trasferiti alla Compagnia nel 2018. Tali sinistri consistono principalmente in sinistri derivanti da



negligenza professionale medica. Va notato, tuttavia, che alcuni sinistri derivanti da tali Polizze Assicurative saranno esclusi dallo *Scheme*.

### Chi è escluso dallo *Scheme*?

12. Lo *Scheme* non si applica ai Contraenti o altri soggetti che presentino nei confronti della Compagnia un sinistro che non sia un Sinistro dello *Scheme*. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la Parte C, paragrafo 3 alla pagina 40 che segue.

### Come funziona lo *Scheme*?

13. Qualora lo *Scheme* entri in vigore, le principali conseguenze saranno le seguenti:
- (a) i Contraenti non potranno intraprendere o proseguire alcuna azione legale nei confronti della Compagnia per stabilire l'esistenza o il valore del loro sinistro, o per richiedere il pagamento di qualsiasi sinistro valido;
  - (b) tutti i Contraenti che hanno presentato Sinistri dello *Scheme* saranno invitati a presentare tali Sinistri dello *Scheme* entro sei mesi dalla Data di Efficacia (il **Termine di Scadenza dei Sinistri**). Non è ancora certo quando cadrà il Termine di Scadenza dei Sinistri, ma l'attuale aspettativa della Compagnia è che ciò avvenga nel primo trimestre del 2025. Qualora lo *Scheme* diventi efficace, la Compagnia comunicherà ai Contraenti la data esatta del Termine di Scadenza dei Sinistri. Dopo il Termine di Scadenza dei Sinistri, i Contraenti non potranno presentare alcun Sinistro dello *Scheme* e non riceveranno alcun pagamento per alcun Sinistro dello *Scheme*, anche qualora tali sinistri sarebbero stati validi ad altro titolo. Un Sinistro dello *Scheme* non ricevuto dalla Compagnia su un Modulo di Sinistro entro il Termine di Scadenza dei Sinistri sarà interamente e definitivamente annullato;
  - (c) tutti i Sinistri dello *Scheme* presentati entro il Termine di Scadenza dei Sinistri saranno presi in considerazione dalla Compagnia e la Compagnia cercherà di concordare con il Contraente il Sinistro dello *Scheme* del Contraente. Laddove non sia possibile raggiungere un accordo tra il Contraente e la Compagnia in merito all'esistenza o al valore del Sinistro dello *Scheme*, il Sinistro dello *Scheme* sarà sottoposto alla valutazione di un soggetto indipendente (denominato *Scheme Adjudicator*) per la relativa valutazione. Lo *Scheme Adjudicator* stabilirà se il Sinistro dello *Scheme* è valido e, in caso affermativo, il relativo valore. Il valore determinato dallo *Scheme Adjudicator* costituirà l'importo dovuto dalla Compagnia al Contraente. I Sinistri dello *Scheme* (incluso l'importo di eventuali franchigie applicabili) che sono stati concordati tra la Compagnia e il Contraente, o altrimenti giudicati come validi dallo *Scheme Adjudicator* indipendente, fatte salve eventuali franchigie applicabili, sono denominati **Sinistri dello *Scheme* Accertati** (c.d. *Ascertained Scheme Claims*). Una volta che un Sinistro dello *Scheme* Accertato di un Contraente sia stato determinato in conformità allo *Scheme*, tale Contraente libera e rinuncia a tutte le richieste di indennizzo nei confronti della Compagnia in base ad una Polizza Assicurativa, ad eccezione del proprio Sinistro dello *Scheme* Accertato;
  - (d) gli attivi disponibili della Compagnia (gli **Attivi dello *Scheme***, c.d. *Scheme Assets*) saranno utilizzati per pagare i Sinistri dello *Scheme* Accertati. Gli Attivi

dello *Scheme* corrispondono agli attivi della Compagnia che residuano dopo il pagamento o l'accantonamento di determinate passività della Compagnia, diverse dai Sinistri dello *Scheme* (come descritto nella Parte C, paragrafo 3, alla pagina 40 che segue). Gli Attivi dello *Scheme* includono il capitale di riserva dalla Società per il suo MCR;

- (e) I diritti dei Contraenti a ricevere il pagamento per eventuali Sinistri dello *Scheme* Accertati saranno limitati agli Attivi dello *Scheme*. Laddove gli Attivi dello *Scheme* siano insufficienti per pagare integralmente i Sinistri dello *Scheme* Accertati, la Compagnia compirà ogni ragionevole sforzo per garantire che i Sinistri dello *Scheme* Accertati siano pagati proporzionalmente; e
- (f) una volta che il Contraente avrà ricevuto tutti i pagamenti da effettuare a suo favore rispetto al proprio Sinistro dello *Scheme* Accertato in conformità con i termini dello *Scheme*, il Contraente interessato non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa nei confronti della Compagnia in relazione a tale Sinistro dello *Scheme* Accertato e tale sinistro sarà completamente e definitivamente liquidato.

### **Quali sono i benefici previsti dallo *Scheme* a favore dei Contraenti?**

- 14. I Sinistri dello *Scheme* Accertati saranno pagati integralmente laddove vi siano Attivi dello *Scheme* sufficienti per effettuare tale pagamento. Come sopra indicato, tuttavia, laddove gli Attivi dello *Scheme* non siano sufficienti per pagare integralmente i Sinistri dello *Scheme* Accertati, i Contraenti concorreranno agli Attivi dello *Scheme* in misura proporzionale. La Compagnia non sarà tenuta a pagare o a effettuare alcun accantonamento rispetto ad alcun Sinistro dello *Scheme* oltre l'importo degli Attivi dello *Scheme*.
- 15. Sulla base delle proprie stime attuali, la Compagnia prevede che vi saranno Attivi dello *Scheme* sufficienti per pagare integralmente i Contraenti per i loro Sinistri dello *Scheme* Accertati. Tuttavia, la posizione finanziaria definitiva della Compagnia rimane incerta.
- 16. Il pagamento dei Sinistri dello *Scheme* è attualmente sospeso ed è tale dal 15 aprile 2024 per garantire che tutti i Contraenti ricevano lo stesso trattamento. Se lo *Scheme* entrerà in vigore, la Compagnia prevede di iniziare a effettuare i pagamenti ai Contraenti che abbiano presentato Sinistri dello *Scheme* Accertati entro maggio 2025 e che tutti i pagamenti relativi ai Sinistri dello *Scheme* Accertati siano effettuati entro dicembre 2025.

### **Cosa accade se lo *Scheme* non viene attuato?**

- 17. Nel caso in cui lo *Scheme* non dovesse essere attuato, la Compagnia sarà soggetta in tempi brevi a una procedura concorsuale di *Administration* in Inghilterra.
- 18. Nel caso in cui la Compagnia dovesse essere soggetta a una procedura concorsuale, sulla base delle sue stime attuali, la Compagnia medesima ritiene che i Contraenti riceverebbero circa il 71% - 79% dell'importo loro dovuto. Tale percentuale è inferiore all'importo che si stima che i Contraenti riceverebbero in virtù dello *Scheme*.

19. Tali conclusioni sono supportate da una relazione controfattuale predisposta da EY nel giugno 2023 e da una relazione indipendente predisposta da Interpath Limited in data 28 luglio 2023 (come ulteriormente discusso nella Parte D, paragrafo 5 a pagina 56 che segue) e dalle previsioni aggiornate della Compagnia.

*Pagamento in contanti stimato nei diversi scenari confrontati*

Scenario	Pagamento percentuale indicativo attualmente stimato
<i>Scheme</i>	100%
<i>Procedura concorsuale</i>	71 – 79%

**Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello *Scheme*?**

20. La Compagnia ha identificato i seguenti vantaggi e svantaggi dello *Scheme*. Sulla base di questi vantaggi e svantaggi, la Compagnia raccomanda ai Contraenti di votare a favore dello *Scheme*.
21. I vantaggi sono i seguenti:
- (a) I Contraenti che hanno presentato Sinistri dello *Scheme* Accertati hanno maggiori probabilità di ricevere l'intero importo del loro Sinistro dello *Scheme* Accertato (e in ogni caso dovrebbero ricevere un pagamento superiore in virtù dello *Scheme* rispetto a quello che riceverebbero qualora lo *Scheme* non fosse attuato);
  - (b) lo *Scheme* prevede una procedura agevole e semplificata per la presentazione dei Sinistri dello *Scheme*;
  - (c) se un Contraente non concorda con la valutazione del proprio Sinistro dello *Scheme*, lo *Scheme* prevede una procedura di valutazione indipendente, semplificata ed economica;
  - (d) per il suo Sinistro dello *Scheme* Accertato, il Contraente riceverà la stessa percentuale di pagamento che ricevono gli altri Contraenti. Ciò significa che il suo Sinistro dello *Scheme* verrà trattato in modo equo unitamente a tutti gli altri Sinistri dello *Scheme*.
22. Gli svantaggi dello *Scheme* sono i seguenti:
- (a) i Contraenti che non presentano un Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri non riceveranno alcun pagamento e non potranno ridurre l'importo eventualmente dovuto in relazione a franchigie o altro importo;
  - (b) i sinistri ai sensi delle Polizze Assicurative saranno valutati in base alla Metodologia dei Sinistri (cd. *Claims Methodology*). Sebbene la Metodologia dei Sinistri sia stata ideata per valutare ciascun Sinistro dello *Scheme* nel modo più accurato ed equo possibile e segua in larga misura la stessa metodologia dei sinistri che verrebbe applicata nel corso dell'ordinaria amministrazione, vi è il

Consolidato n. 2023/24



## Parte A: Lettera ai contraenti

rischio che i Contraenti ricevano un importo diverso (maggiore o minore) in relazione a tali Sinistri dello *Scheme* rispetto a quanto sarebbe stato ottenuto qualora tali Sinistri dello *Scheme* fossero stati liquidati nel corso dell'ordinaria amministrazione. Tuttavia, poiché si prevede che una liquidazione nel corso dell'ordinaria amministrazione comporti l'insolvenza della Società, con conseguente probabile riduzione dei pagamenti ai Contraenti, è probabile che alla fine sarà necessaria una qualche forma di *Scheme of arrangement*;

- (c) i Contraenti non potranno più intentare alcuna azione legale nei confronti della Compagnia per un Sinistro dello *Scheme*; e
- (d) nel caso in cui tutti i Sinistri dello *Scheme* Accertati vengano pagati per intero, la Compagnia potrebbe registrare eccedenze. Tali eccedenze saranno a disposizione della Compagnia per essere utilizzate nel modo che riterrà più opportuno e, laddove la Compagnia non abbia ulteriori passività, potrebbero comportare un utile per i suoi azionisti.

### **Cosa accade se un Contraente presenta ora una richiesta di indennizzo ai sensi di una Polizza Assicurativa?**

- 23. Qualsiasi richiesta di indennizzo presentata a partire dal 15 aprile 2024 in poi verrà automaticamente considerata come un sinistro ai sensi dello *Scheme*, nel caso in cui lo *Scheme* entri in vigore.

### **Cosa chiede la Compagnia ai Contraenti?**

- 24. La Compagnia chiede ai Contraenti interessati dallo *Scheme* di:
  - (a) votare lo *Scheme*; e
  - (b) presentare il loro Sinistro dello *Scheme* su un Modulo dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri, nel caso in cui lo *Scheme* entri in vigore.
- 25. Tutti questi passaggi sono illustrati in modo più dettagliato nel presente documento. Se un Contraente ha bisogno di assistenza per votare lo *Scheme* o presentare una richiesta di indennizzo nell'ambito dello *Scheme* qualora questo diventi effettivo, potrà contattare la Compagnia utilizzando i recapiti forniti al seguente paragrafo 37.

### **Votazione dello *Scheme***

- 26. La Compagnia invita tutti i Contraenti a votare lo *Scheme* (sebbene non siano obbligati a farlo se non lo desiderano). La Compagnia ritiene che lo *Scheme* fornisca un metodo economico, equo e professionale per determinare i Sinistri dello *Scheme* per i Contraenti. Votando lo *Scheme*, il Contraente accetta che i propri Sinistri dello *Scheme* siano determinati in conformità ai termini dello *Scheme* e liquidati impiegando gli Attivi dello *Scheme* della Compagnia. Votando lo *Scheme* con un Modulo di Voto entro la Scadenza per le Votazioni, il Contraente può anche scegliere che il proprio Modulo di Voto venga trattato come un Modulo di Sinistro, selezionando l'apposita casella.
- 27. Se un Contraente non gradisce lo *Scheme*, può votare contro. I Contraenti possono altresì opporsi allo *Scheme* come descritto nella Parte G (*I suoi diritti di opporsi allo*

*Scheme*). Tuttavia, nel caso in cui lo *Scheme* entri in vigore, il Contraente sarà vincolato dalle sue condizioni, anche se ha votato contro, si è opposto o non ha votato affatto.

### **Come i Contraenti possono votare lo *Scheme*?**

28. I Contraenti possono votare indipendentemente dal fatto che partecipino o meno all'Assemblea dello *Scheme*. Per votare lo *Scheme*, il Contraente può scaricare il Modulo di Voto dal Sito Web (o richiederne una copia per *e-mail* o per posta), compilarlo e poi restituirlo via *e-mail* o per posta alla Compagnia entro le ore 17:00 (ora di Londra) o le ore 18:00 (CET) del 25 giugno 2024 (**Scadenza per le Votazioni**). Ulteriori informazioni sulle modalità di voto sono fornite nella Parte F (*Modalità di voto*).

### **Raccomandazione di voto a favore dello *Scheme***

**La Compagnia raccomanda ai Contraenti di votare a favore dello *Scheme*. La Compagnia ritiene che lo *Scheme* costituisca l'opzione migliore per i Contraenti perché offre le migliori possibilità di massimizzare l'importo disponibile per il pagamento a favore dei Contraenti e di aumentare la probabilità che tutti i Contraenti ricevano l'intero valore del loro Sinistro dello *Scheme* Accertato.**

### **Cosa succede dopo che i Contraenti hanno votato?**

29. Lo *Scheme* è approvato dai Contraenti in caso di voto favorevole di una percentuale numerica superiore al 50%, che rappresenti almeno il 75% per valore dei Contraenti votanti. Qualora un numero sufficiente di Contraenti voti a favore dello *Scheme*, la Compagnia richiederà un provvedimento di omologa all'autorità giudiziaria inglese. Quest'ultima valuterà se approvare o meno lo *Scheme* e lo omologherà esclusivamente qualora ritenga che siano soddisfatti i requisiti legali per attuarlo e che lo *Scheme* sia equo. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria inglese non approvi lo *Scheme*, esso non entrerà in vigore.
30. Nel caso in cui lo *Scheme* entri in vigore, la Compagnia comunicherà ai Contraenti il Termine di Scadenza dei Sinistri entro 21 giorni. Tale avviso confermerà il Termine di Scadenza dei Sinistri e conterrà l'invito ai Contraenti a presentare un Sinistro dello *Scheme*. I Contraenti dovranno presentare tale Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri (salvo che tale Contraente non abbia votato a favore dello *Scheme* e abbia scelto di considerare il Modulo di Voto un Modulo di Sinistro ai sensi dello *Scheme*, o altrimenti di convertire la sua richiesta di indennizzo nell'ambito dello *Scheme* come descritto nel paragrafo 23 che precede). Qualora un Contraente non presenti un Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri, non potrà presentare alcun Sinistro dello *Scheme* dopo tale data e non riceverà alcun pagamento per alcun Sinistro dello *Scheme* che altrimenti sarebbe stato valido. Invece, tale Sinistro dello *Scheme* verrà valutato a zero e completamente e definitivamente estinto.
31. In base allo *Scheme*, la Compagnia stima che i Contraenti con Sinistri dello *Scheme* Accertati inizieranno a ricevere i pagamenti entro maggio 2025 e riceveranno il pagamento integrale per tali Sinistri dello *Scheme* Accertati intorno al dicembre 2025.
32. Qualora i Contraenti votino contro lo *Scheme* o l'autorità giudiziaria non lo approvi, la Compagnia ritiene che probabilmente non avrà altra scelta che avviare una procedura di *Administration* in tempi brevi. In questo caso, la Compagnia stima che i Contraenti riceveranno in ultima istanza tra il 71% e il 79% dei Sinistri dello *Scheme* Accertati dopo aver seguito, nell'ambito dell'*Administration*, una procedura di presentazione molto simile allo *Scheme*.

### **Interessi degli Amministratori**

33. Ai sensi della Part 26, la Compagnia è tenuta a fornire ai Contraenti determinate informazioni sui suoi amministratori e sui loro interessi nello *Scheme*.

34. Gli amministratori esecutivi della Compagnia sono James Bolton e Sean McDermott. Gli amministratori non esecutivi della compagnia sono Mark Charles Batten e Andrew James Thompson.
35. Gli amministratori non esecutivi ricevono dalla Compagnia gli stipendi e il rimborso delle spese nel corso dell'ordinaria amministrazione. Agli amministratori saranno inoltre concesse alcune esenzioni con riguardo alla formulazione, alla negoziazione, alla stipulazione e all'attuazione dello *Scheme* alla Data di Efficacia dello *Scheme*. Tali esenzioni sono consuete negli *Scheme of Arrangement* di questo tipo. Tali esenzioni non hanno l'effetto di sollevare la Compagnia da alcun Sinistro dello *Scheme*, né gli Amministratori, da qualsiasi frode, dolo, colpa grave o condotta disonesta.
36. Oltre a quanto sopra descritto, a nessuno degli Amministratori è dovuto denaro da parte della Compagnia. Gli amministratori esecutivi della Compagnia detengono azioni di Bacchus Holdings Limited, la società capogruppo della Compagnia. Bacchus Holdings Limited è anche la *holding* di EI Flow. Gli amministratori esecutivi sono anche amministratori di Bacchus Holdings Limited. Sean McDermott è anche amministratore di EIFlow e James Bolton è un amministratore supplente di EIFlow.

**In che modo un Contraente potrà contattare la Compagnia in merito allo *Scheme*?**

37. Qualsiasi domanda in merito allo *Scheme*, al presente documento o alle modalità di voto deve essere indirizzata alla Compagnia utilizzando i recapiti di seguito indicati.

Modalità di contatto	Recapiti
Sito Web	reliance-national-insurance-company-europe.co.uk
<i>E-mail</i>	RNICEScheme@Premiare.uk
Telefono	+44 20 4566 5673
Indirizzo	Reliance National Insurance Company (Europe) Limited c/o Premia UK Services Company Ltd 2 Minster Court Mincing Lane Londra, EC3R 7BB Inghilterra

Distinti saluti

**Reliance National Insurance Company (Europe) Limited**

## Cronologia degli eventi fino alla Data di Efficacia dello *Scheme*

<b>Ora e data</b> 	<b>Evento</b> 
15 aprile 2024	La “ <i>Practice Statement Letter</i> ” è stata resa disponibile
13 maggio 2024	<p>➔ <b>Prima udienza in Tribunale</b></p> <p>➔ In questa udienza la Compagnia ha chiesto al Tribunale inglese l’autorizzazione a convocare l’Assemblea dello <i>Scheme</i> (<i>Scheme Meeting</i>) in modo che i Contraenti possano esaminare e votare lo <i>Scheme</i>.</p>
Dal 17 maggio 2024	<p>➔ <b>Il presente documento è stato messo a disposizione dei Contraenti</b></p> <p>➔ La preghiamo di esaminare e valutare attentamente il presente documento. La Compagnia sarà lieta di rispondere a qualsiasi domanda dei Contraenti. I Contraenti possono trovare i nostri recapiti a pagina 5.</p>
Fino alle 17:00 (ora di Londra) del 25 giugno 2024	<p>➔ <b>Termine per le votazioni</b></p> <p>➔ I Contraenti possono votare lo <i>Scheme</i>. Per le informazioni sulle modalità di voto, si veda la Parte F (<i>Modalità di voto</i>) a pagina 62. Se i Contraenti desiderano partecipare all’Assemblea dello <i>Scheme</i>, devono pre-registrarsi entro tale ora per partecipare.</p>
10.00 (ora di Londra) /11.00 Ora dell’Europa centrale, del 28 giugno 2024	<p>➔ <b>Assemblea dello <i>Scheme</i></b></p> <p>➔ I Contraenti possono partecipare all’Assemblea dello <i>Scheme</i> per ascoltare e partecipare alle discussioni sullo <i>Scheme</i>, porre eventuali domande e votare sullo <i>Scheme</i>.</p>
22 luglio 2024	<p>➔ <b>Seconda udienza in Tribunale</b></p> <p>➔ La data di questa udienza del Tribunale dipenderà dalla necessità di riesaminare i voti espressi durante l’Assemblea dello <i>Scheme</i> da parte di un soggetto indipendente denominato <i>Independent Vote Assessor</i>. Tuttavia, nel caso in cui le maggioranze rilevanti dei Contraenti votino a favore dello <i>Scheme</i>, la Compagnia chiederà al Tribunale inglese di approvare lo <i>Scheme</i>. I Contraenti possono partecipare a questa udienza. I Contraenti possono opporsi allo <i>Scheme</i> in tale udienza.</p>
23 luglio 2024	<p>➔ <b>Data di entrata in vigore</b></p> <p>➔ Qualora il Tribunale inglese approvi lo <i>Scheme</i>, la Compagnia prevede che lo <i>Scheme</i> entri in vigore poco dopo la Seconda Udienza in Tribunale. La Compagnia comunicherà ai Contraenti la Data di Efficacia esatta nel caso in cui lo <i>Scheme</i> venga approvato dal Tribunale inglese.</p>



## PARTE B — PROFILO DELLA COMPAGNIA E PANORAMICA DELL'ATTIVITÀ

### Storia societaria

1. La Compagnia è stata costituita il 29 agosto 1979 con la denominazione di San Francisco Insurance Company (U.K.) Limited con numero di registrazione 01445992. Ha svolto attività di sottoscrizione assicurativa da quel momento fino al 1986 incluso, quando ha cessato l'attività di sottoscrizione. Non ha svolto attività di sottoscrizione nel 1987 e nel 1988. Nel febbraio 1989, l'attività assicurativa è stata trasferita alla St Paul Fire and Marine Insurance Company (U.K.) Limited. Il trasferimento è stato autorizzato dal Segretario di Stato per il Commercio e l'Industria. A seguito del trasferimento, tutti i sinistri intestati alla San Francisco Insurance Company (U.K.) Limited sono diventati passività della St Paul Fire and Marine Insurance Company (U.K.) Limited. Non rimane alcuna passività a carico della Compagnia in relazione a questo periodo.
2. La Compagnia non era autorizzata e non ha svolto attività di sottoscrizione nel 1989 e nel 1990.
3. Il 15 febbraio 1991 la Compagnia è stata acquisita da Reliance Group Holdings Inc., un gruppo assicurativo con sede negli Stati Uniti tramite la sua *holding* intermedia Reliance National (UK) Limited. È stata nuovamente autorizzata all'attività di sottoscrizione il 27 febbraio 1991. La Compagnia ha cambiato la propria denominazione in Reliance National Insurance Company (UK) Limited il 1° marzo 1991. In seguito, ha ripreso l'attività di sottoscrizione di polizze assicurative, sottoscrivendo una serie di categorie diverse di attività assicurative e riassicurative speciali, tra cui quella marittima, immobiliare, di responsabilità civile, creditizia e infortuni e malattia. Il 30 settembre 1996, la Compagnia ha cambiato la propria denominazione in Reliance National Insurance Company (Europe) Limited.
4. Il 15 gennaio 2001 la Compagnia ha informato la propria autorità di vigilanza dell'epoca, la Financial Services Authority, di aver deciso di cessare l'attività di sottoscrizione. La *holding* capogruppo della Compagnia, Reliance Group Holdings Inc., ha presentato istanza di protezione fallimentare ai sensi del *Chapter 11* negli Stati Uniti d'America l'11 giugno 2001 ed è stata posta in liquidazione il 3 ottobre 2001. La Compagnia ha rinunciato volontariamente alle proprie licenze il 29 novembre 2001.
5. A seguito della messa in liquidazione della Reliance Group Holding Inc, nell'ottobre 2003 la Compagnia è stata acquisita da Whittington Investments (Guernsey) Limited, una società costituita a Guernsey.
6. Nel 2006 la Compagnia ha attuato un *Solvent Scheme of Arrangement* (lo **Scheme del 2006**) ai sensi della Sezione 425 del *Companies Act 1985* che ha avuto l'effetto di liquidare la maggior parte delle passività conseguenti ai sinistri della Compagnia, con la liquidazione dei sinistri dello *Scheme* definitivi nell'agosto 2012. Le polizze escluse da tale *Scheme* in quanto non idonee all'inclusione riguardavano principalmente l'*Employers Liability (Compulsory Insurance) Act 1969*.
7. La Compagnia è stata successivamente acquistata da ILS Property & Casualty Re Ltd, una compagnia assicurativa autorizzata e costituita nelle Bermuda, a seguito dell'autorizzazione regolamentare del cambio di controllo il 2 ottobre 2013. Nel luglio 2023, ILS Property & Casualty Re Ltd ha ceduto la propria partecipazione nella Compagnia a Quest Group Holdings Limited (**Quest**).
8. Sebbene l'ultimo anno di sottoscrizione attiva da parte della Compagnia di nuove attività fosse il 2001, la Compagnia ha rilevato un portafoglio di polizze assicurative italiane e spagnole originariamente sottoscritte da QBE Insurance (Europe) Limited (**QBE**) tramite un *Part VII transfer* del *Financial Services and Markets Act 2000* dell'Inghilterra e del Galles (il **Part VII Transfer**). Informazioni relative al *Part VII Transfer* sono disponibili all'indirizzo <https://qbeeuropa.com/qic-mice-part-vii-information/>. Le passività derivanti da queste polizze rappresentano le passività assicurative attive residue della Compagnia e sono oggetto dello *Scheme* proposto.

## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

9. Il 15 aprile 2020, la Compagnia ha dichiarato, e quindi pagato in data 17 aprile 2020, un dividendo di 10 milioni di sterline (USD 12,5 milioni nel bilancio del 2020) agli azionisti della Compagnia al fine di sostenere il più ampio fabbisogno di capitale del gruppo degli azionisti. Il dividendo è stato dichiarato sulla base del bilancio della Compagnia del 2019, che evidenziava un patrimonio netto di USD 78,7 milioni al momento della firma del bilancio nel settembre 2020. Nel bilancio del 2020, il risultato del 2019 è stato successivamente rettificato con un aggiustamento dell'esercizio precedente che ha avuto l'effetto di ridurre il patrimonio netto a USD 73,1 milioni al 31 dicembre 2019. Il dividendo è stato valutato e approvato dal consiglio di amministrazione in linea con i requisiti applicabili in quel momento. La Compagnia deteneva un capitale superiore a quello che si prevedeva sarebbe stato necessario per liquidare tutti i sinistri e i costi rimanenti per il periodo di *run-off*, continuando a soddisfare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità. Il dividendo è stato pagato dopo aver informato l'autorità di vigilanza della Compagnia, la PRA, della relativa intenzione e non aver ricevuto alcuna obiezione. Non sono stati distribuiti altri dividendi.
10. La gestione dei sinistri della Compagnia relativi al *run-off* delle proprie passività assicurative è esternalizzata, in base a un contratto di servizi, a Premia UK Service Company Limited, una società registrata nel Regno Unito (**Premia**), con l'affidamento in *outsourcing* a Quest Consulting (London) Limited (**Quest Consulting**) di tutti i servizi non correlati ai sinistri.

### Autorizzazioni di vigilanza

11. La Compagnia è attualmente regolamentata nel Regno Unito dalla PRA e dalla *Financial Conduct Authority* (la **FCA**) ed è un "soggetto autorizzato dalla PRA", come definito nella sezione 2B (5) del *Financial Services and Markets Act 2000* (numero di riferimento della società 202329). La Compagnia era precedentemente regolamentata dai predecessori della PRA e della FCA, vale a dire la Financial Services Authority e, prima ancora, il Tesoro di Sua Maestà.
12. Le polizze trasferite alla Compagnia nel novembre 2018 sono state sottoscritte da QBE, una compagnia assicurativa regolamentata del Regno Unito, in base agli accordi di libera prestazione di servizi allora disponibili per gli assicuratori regolamentati dello Spazio economico europeo. Le attività sottoscritte tra il 2002 e il 2009 sono state sottoscritte dal Regno Unito, mentre quelle tra il 2009 e il 2013 sono state sottoscritte dalle filiali italiane e spagnole di QBE. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la Compagnia ha ricevuto:
  - (a) la conferma da parte dell'autorità di vigilanza italiana che non era necessaria alcuna ulteriore autorizzazione per amministrare il *run-off* delle sue polizze italiane; e
  - (b) una proroga temporanea della sua autorizzazione ad amministrare il *run-off* delle sue polizze spagnole in base a disposizioni transitorie scadute il 31 dicembre 2022. Nonostante le richieste della Compagnia all'autorità di vigilanza spagnola, non è stato ricevuto alcun ulteriore aggiornamento.

### Panoramica dell'attività

#### Le Polizze Assicurative

13. Le passività assicurative della Compagnia riguardano quasi esclusivamente polizze assicurative per responsabilità medica italiane e spagnole trasferite alla Compagnia da QBE nel novembre 2018. Le Polizze Assicurative forniscono copertura a ospedali pubblici e privati, a medici, ad altre istituzioni sanitarie e ad autorità sanitarie pubbliche con riferimento a richieste di indennizzo avanzate nei loro confronti da terzi, solitamente pazienti (**Richiedenti Terzi**) per danni che si sono verificati a seguito di determinate azioni compiute da tali soggetti (le **Richieste di Indennizzo di Terzi**). Le circostanze alla base di ciascuna Richiesta di Indennizzo di Terzi possono essere complesse e una elevata componente di tali richieste comporta un contenzioso pendente (principalmente in Italia) tra il



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MANCA DA BOLLO  
**€16,00**  
SEDCI/00

01005335  
00114360  
4578-00088  
IDENTIFICATIVO

03/05/2024 16:39:08  
E20E46A82D459EE  
01240367901011

0 1 23 036790 101 1



## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

Richiedente Terzo e il Contraente. Tali richieste di indennizzo sono spesso difficili da valutare, sia in termini di *an* che di *quantum*. A causa di tali questioni, le continue richieste di indennizzo sono costose in termini di spese legali e di altro tipo (ad esempio, spese per perizie mediche e di altro tipo) e si sono rivelate difficili da concludere. Come illustrato più avanti, ciò significa che gli Amministratori ritengono che le risorse della Compagnia siano attualmente inadeguate per continuare l'attività assicurativa della Compagnia nel corso dell'ordinaria amministrazione.

14. Le Polizze Assicurative sono state sottoscritte su base “*claims made*”. Ciò significa che, al fine di poter trarre beneficio dalla copertura prevista dalla Polizza Assicurativa, deve essere notificata una Richiesta di Indennizzo di Terzi iniziale da parte del Richiedente Terzo al Contraente entro il termine specificato nella Polizza Assicurativa (il **Termine di Notifica del Richiedente**). Il Contraente deve quindi notificare alla Compagnia tale Richiesta di Indennizzo di Terzi entro un ulteriore termine definito (il **Termine di Notifica del Contraente** e, insieme al Termine di Notifica del Richiedente, il **Termine della Polizza**).
15. Il Termine della Polizza può variare a seconda delle diverse Polizze Assicurative. Tuttavia, l'ultimo dei Termini di Notifica del Richiedente è stato nel dicembre 2023 e l'ultimo dei Termini di Notifica del Contraente è stato nel gennaio 2014. La Compagnia ritiene quindi estremamente inverosimile che sorgano nuove richieste di indennizzo ai sensi dei termini delle Polizze Assicurative (si veda ulteriormente *infra*). Laddove non sia stata precedentemente presentata alcuna richiesta di indennizzo da parte di un Contraente, qualsiasi nuova richiesta non rientrerebbe nel Termine della Polizza e sarebbe quindi respinta dalla Compagnia.
16. La copertura prevista da queste Polizze Assicurative opera in base a una combinazione di condizioni, tra cui:
  - (a) Polizze Assicurative in cui la responsabilità della Compagnia è limitata da una franchigia, in base alle quali la Compagnia paga l'intero importo della Richiesta di Indennizzo di Terzi nei confronti del Contraente direttamente al Richiedente Terzo e successivamente recupera dal Contraente qualsiasi franchigia specificata nella Polizza Assicurativa; e
  - (b) Polizze Assicurative in cui la responsabilità della Compagnia è limitata da una ritenuta autoassicurata, con la Compagnia che liquida l'importo del sinistro eccedente la ritenuta autoassicurata specificata nella Polizza Assicurativa.
17. La Compagnia cataloga i sinistri del Contraente in Sinistri Aperti o Sinistri Chiusi. Un singolo Contraente può avere sia Sinistri Aperti che Sinistri Chiusi.
18. Al 31 marzo 2024, la Compagnia detiene un totale di 333 Sinistri Aperti rispetto alle Polizze Assicurative. Laddove un Contraente abbia comunicato alla Compagnia un sinistro, e tale sinistro:
  - (a) non sia stato liquidato;
  - (b) sia ancora soggetto a determinazione da parte di un Tribunale (anche in appello);
  - (c) non sia stato chiuso per dormienza,il Contraente è trattato come se avesse un “**Sinistro Aperto**”.
19. Al 31 marzo 2024, la Compagnia ha registrato:
  - (a) in Italia: 322 Sinistri Aperti da 59 Contraenti (i “**Sinistri Aperti Italiani**”); e
  - (b) in Spagna: 11 Sinistri Aperti da 2 Contraenti (i “**Sinistri Aperti Spagnoli**”).

20. Un Contraente è considerato in possesso di un “**Sinistro Chiuso**” quando ha notificato alla Compagnia un sinistro entro il Termine della Polizza di una Polizza Assicurativa, ma:

(a) il sinistro del Contraente è stato liquidato di comune accordo tra il Contraente e la Compagnia o è oggetto di una decisione definitiva da parte del Tribunale. Nel caso in cui un sinistro sia stato liquidato o accertato dal Tribunale, la Compagnia ritiene che il Contraente non possa avanzare ulteriori richieste di indennizzo; oppure

(b) il sinistro è stato chiuso per dormienza,

la Compagnia ha identificato soltanto 67 Contraenti con Sinistri Chiusi e 61 Contraenti sia con Sinistri Aperti che con Sinistri Chiusi.

### **Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito**

21. Allo stato attuale, la Compagnia è inoltre responsabile per 4.337 polizze del Regno Unito sottoscritte tra il 1991 e il 2001 in relazione *all'Employers Liability (Compulsory Insurance) Act 1969 (le Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito)* che non erano idonee ad essere incluse nello *Scheme* del 2006 della Compagnia. La maggior parte di queste polizze è stata sottoscritta sulla base del mercato delle sottoscrizioni, con la responsabilità principale per la sottoscrizione e la gestione di ciascuna polizza in capo a un sottoscrittore principale diverso dalla Compagnia. La Compagnia è a conoscenza di tre sinistri residui per responsabilità civile dei datori di lavoro e ha liquidato uno di tali tre sinistri.

22. Le Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito non sono incluse nello *Scheme* poiché:

(a) le richieste di indennizzo ai sensi delle Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito sono difficili da prevedere e hanno una lunga coda potenziale. A causa di tale incertezza, la Compagnia non ritiene che tali polizze siano idonee per essere incluse nello *Scheme* proposto;

(b) data la loro natura obbligatoria ci si chiede se le richieste di indennizzo ai sensi di tali polizze possano legalmente essere oggetto di una transazione nell'ambito dello *Scheme*;

(c) data la probabilità che beneficerebbero della tutela della FSCS, è improbabile che le richieste di indennizzo ai sensi tali polizze possano essere oggetto di transazione nella stessa classe dei sinistri del Contraente derivanti dalle Polizze Assicurative (che non beneficiano di tale tutela). Ciò complicherebbe quindi lo *Scheme* e ne renderebbe più onerosa l'attuazione; e

(d) l'attuale assenza di un numero significativo di richieste di indennizzo renderebbe difficile e oneroso identificare i titolari delle Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito (i **Contraenti di Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito**) che parteciperebbero attivamente e voterebbero lo *Scheme* nella loro classe specifica.

23. Nonostante le Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro del Regno Unito non siano oggetto dello *Scheme*, è stato comunque necessario predisporre un piano per gestire tali polizze poiché, senza tale piano, non sarebbe stato possibile portare a termine l'attività assicurativa della Compagnia e consentire l'utilizzo di tutto il capitale disponibile della Compagnia per liquidare i Sinistri dello *Scheme* Accertati derivanti dallo *Scheme* (come è necessario per pagare interamente tutti questi sinistri).

24. Per far fronte a questo problema, prima della vendita della Compagnia a Quest, la Compagnia ha preso in considerazione varie opzioni, tra cui:

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDCI/00

Entrate

01005395 000043A4 W15HZ001  
00114567 16/05/2024 16:39:17  
4578-00088 6572904850162E37  
IDENTIFICATIVO : 01270367886833

0 1 23 036788 683 3



## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

- (a) vendita dell'intera attività assicurativa della Compagnia a Premia (Premia ha da ultimo deciso di non acquistare tale attività); e
- (b) esplorazione della possibilità che altre parti si assumessero tali passività.

Entrambe le opzioni prevedevano la cessione delle attività e delle passività della Compagnia, ma non è stata ricevuta alcuna manifestazione di interesse da altre parti e di conseguenza nessuna delle due opzioni è stata possibile.

25. L'opzione concordata prevedeva la stipula da parte della Compagnia di un accordo con EIFlow Insurance Limited (**eIFlow**), una compagnia assicurativa del gruppo Quest. Secondo i termini di tale accordo (l'**Accordo Bilaterale**), in cambio di un pagamento *una tantum* da parte della Compagnia a EIFLOW di £ 1.000.000 (**Corrispettivo**), EIFlow si impegna a:

- (a) svolgere qualsiasi attività di gestione dei sinistri necessaria per valutare i sinistri dei Contraenti di Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito o comunque fare in modo che tali attività di gestione dei sinistri siano svolte;
- (b) assumere la responsabilità primaria per la liquidazione di qualsiasi richiesta di indennizzo valida e dei costi derivanti dalle richieste di indennizzo presentate dai Contraenti di Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito ai sensi delle relative Polizze;
- (c) pagare alla Compagnia qualsiasi importo che essa versi, o sia tenuta a versare, a un Contraente di Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito ai sensi di una Polizza sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito;
- (d) svolgere qualsiasi altra attività regolamentata che sorga in relazione alla gestione dell'attività connessa alle Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito; e
- (e) gestire e pagare eventuali richieste e passività che potrebbero sorgere in relazione alle Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito.

26. In ottemperanza a tali accordi, eIFLOW stipulerà un atto unilaterale (il **Deed Poll**) a favore dei Contraenti di Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito in base al quale si impegnerà irrevocabilmente a versare a ciascun Contraente di Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito tutte le somme dovute a ed esigibili da tale Contraente di Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito in base a un sinistro valido ai sensi di una Polizza sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito, come obbligazione principale.

27. L'effetto chiave di queste disposizioni su eIFlow è che:

- (a) EIFlow avrà un obbligo primario, irrevocabile ed esigibile, verso i Contraenti delle Polizze sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito, di soddisfare i loro sinistri validi derivanti dalla Polizza sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito e in conformità con essa. Tali obblighi saranno esigibili nei confronti di EIFlow da parte dei Contraenti di Polizze sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito;
- (b) EIFlow avrà un obbligo nei confronti della Compagnia tale che, anche se la Compagnia dovesse liquidare un sinistro sottostante e valido di un Contraente della Polizza sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito, ai sensi di una Polizza sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito, EIFlow sarebbe obbligata a rimborsare la Compagnia per qualsiasi importo corrisposto; e
- (c) EIFlow sarebbe obbligata a svolgere le operazioni regolamentate richieste per svolgere l'attività in relazione alle Polizze sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito.

28. Il Corrispettivo da pagare in relazione a tali accordi è considerato dagli Amministratori come adeguato in quanto:
- (a) l'obbligo assunto da EIFlow le imporrà di svolgere il *run-off* delle Polizze sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito per molti anni ancora, assorbendo capitali e generando costi;
  - (b) EIFlow si assumerà anche il rischio di sinistri futuri, che nel tempo potrebbero cumulativamente superare il Corrispettivo;
  - (c) aspetto importante per la Compagnia, la proposta per la quale il Corrispettivo deve essere versato consente di applicare le risorse finanziarie residue della Compagnia ai Sinistri dello *Scheme* Accertati, che la Compagnia prevede di poter pagare integralmente (anche dopo il pagamento del Corrispettivo);
  - (d) nessun'altra parte ha manifestato interesse a farsi carico di tali passività (e, di conseguenza, non vi era la possibilità di pagare un importo inferiore a titolo di Corrispettivo, ottenendo comunque lo stesso risultato); e
  - (e) in caso di prosecuzione del *run-off* ordinario, la riserva stimata dalla Compagnia per i costi futuri di gestione delle Polizze sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito è di Euro 5 milioni (importo che dovrebbe coprire i costi di gestione, i costi di revisione, i costi di gestione dei sinistri e i costi di legge). Di conseguenza, gli accordi proposti rappresentano potenzialmente un risparmio di costi per la Compagnia di circa Euro 4 milioni, prima di considerare i costi di eventuali richieste di indennizzo.
29. Si noti che la Compagnia ed EIFlow non stipuleranno gli accordi descritti nei precedenti paragrafi da 25 a 27 se i Contraenti non voteranno a favore dello *Scheme* o se il Tribunale non omologherà lo *Scheme*.
30. In seguito all'acquisizione della Compagnia da parte di Reliance National (UK) Limited e la sua ripresa delle sottoscrizioni nel 1991, la Compagnia ha aderito all'Institute of London Underwriters (l'ILU). L'ILU, che è un'associazione di categoria, offre alle compagnie di assicurazione un mercato per la sottoscrizione nell'edificio dell'ILU a Londra. Per poter sottoscrivere nei locali dell'ILU, la Compagnia doveva fornire una garanzia all'ILU sotto forma di lettera di credito. Il valore attuale della lettera di credito è di 319.750 sterline e la Compagnia ha una passività corrispondente nella voce "Altre Passività" (c.d. *Other Liabilities*) del proprio bilancio (cfr. *infra*, paragrafo 39). La lettera di credito fornisce garanzia rispetto alle passività potenziali derivanti dalle Polizze sulla Responsabilità del Datore di Lavoro nel Regno Unito (passività potenziali che proseguiranno ai sensi degli accordi sopra descritti). Di conseguenza, la lettera di credito non è un attivo che sarà disponibile per liquidare i Sinistri dello *Scheme* una volta che essi diventino Sinistri dello *Scheme* Accertati in qualsiasi evenienza (e i pagamenti previsti a favore dei Contraenti non sono condizionati da tale circostanza). Infatti, è possibile che l'ILU richieda il trasferimento della lettera di credito e della corrispondente passività a EIFlow, in qualità di fornitore dell'assicurazione sostitutiva nell'ambito dell'accordo proposto sopra descritto.

## **Eventi che hanno portato alla decisione di attuare uno *Scheme of Arrangement***

### *Ultime informazioni finanziarie della Compagnia*

31. I tre stati patrimoniali più recenti della Compagnia sono i seguenti:

Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

<i>milioni di euro</i>	<b>Certificato 31/12/21 (arrotondat o)</b>	<b>Certificato 30/06/23 (arrotondat o)</b>	<b>Non certificato 31/12/23 (arrotondat o)</b>	<b>Cfr. par.</b>
<b>Attivo</b>				
Contanti e depositi	58	25,5	20,1	32
Attivi per franchigie	3,7	1,6	1,4	33
Quota degli accantonamenti a carico dei riassicuratori	0,2	0,9	0,9	34
Riserva per i recuperi	0,0	4,5	4,6	35
Riserva per il recupero dei costi	0,0	0,3	0,6	35
Altri attivi	0,0	0,0	0,0	
<b>Totale attivo</b>	<b>61,9</b>	<b>32,9</b>	<b>27,6</b>	
<b>Patrimonio netto</b>				
Capitale sociale	54,0	54,0	54,0	
Utili non distribuiti/Eccedenza	(46,7)	(50,5)	(51,9)	
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>7,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>40</b>
<b>Passività</b>				
Perdite lorde in essere	67,5	33,5	32,6	36
Riserva per franchigie	(25,2)	(14,4)	(14,3)	37
ALAE	7,7	4,1	3,6	38
ULAE	2,1	2,6	1,9	38
Altre passività	2,5	3,5	1,7	39
<b>Totale passività</b>	<b>54,6</b>	<b>29,3</b>	<b>25,5</b>	

Per ulteriori informazioni, nell'Allegato 6 è riportata una sintesi dei bilanci della Compagnia tra il 2017 e il 30 giugno 2023, i conti di gestione per i sei mesi fino al 31 dicembre 2023 e il progetto di bilancio per i tre mesi fino al 31 marzo 2024.

32. **Contanti e depositi:** I contanti e i depositi della Compagnia al 31 dicembre 2023 sono costituiti da:

- (a) contanti presso la banca pari ad Euro 12,8 milioni, di cui Euro 11,4 milioni detenuti in depositi a reddito fisso di breve durata (un mese o termine inferiore); e
- (b) investimenti per Euro 7,3 milioni.

## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

Gli investimenti della Compagnia comprendono obbligazioni a reddito fisso detenute fino alla scadenza. Le obbligazioni per investimento scadranno in momenti diversi nel corso del prossimo anno, e l'ultima obbligazione scadrà nel gennaio 2025. Al 1° gennaio 2024, oltre il 98% degli attivi disponibili della Compagnia si trovava in Inghilterra. La Compagnia gestisce un conto bancario in Italia, ma questo è principalmente finalizzato a ricevere eventuali recuperi in relazione a richieste di indennizzo presentate da Contraenti residenti in Italia. I dirigenti della Compagnia hanno l'ordine di movimentare questo conto regolarmente (almeno una volta alla settimana e al ricevimento di importi superiori a Euro 5.000), in modo che il conto contenga più di Euro 5.000 solo in pochissime occasioni e per un periodo di tempo molto limitato.

33. **Attivi per franchigie:** Gli attivi per franchigie (Euro 1,4 milioni) sono l'importo recuperabile da parte della Compagnia, al 31 dicembre 2023, dai Contraenti il cui sinistro ai sensi di una relativa polizza assicurativa sia stato liquidato dalla Compagnia direttamente ai terzi richiedenti al lordo della franchigia che era altrimenti dovuta dal Contraente ai sensi di tale Polizza Assicurativa. L'importo dovuto viene identificato Polizza Assicurativa per Polizza Assicurativa e viene riconciliato tra Quest e Premia ogni mese.
34. **Quota degli accantonamenti a carico dei riassicuratori:** La Compagnia dispone di una riassicurazione limitata, tuttavia un sinistro pendente è coperto da riassicurazione e la riserva per il recupero riassicurativo su tale sinistro è di Euro 0,9 milioni, che corrisponde all'importo del sinistro pendente nei registri della Compagnia. Il valore detenuto è comunicato da Premia al ramo finanziario di Quest Consulting.
35. **Riserva per recuperi / Riserva per recupero dei costi:** La Compagnia ha effettuato accantonamenti per recuperi potenziali in relazione a richieste di indennizzo di terzi e alle relative spese legali. Un esempio di recupero potenziale è il caso in cui la Compagnia abbia precedentemente pagato un risarcimento stabilito dall'autorità giudiziaria italiana in relazione alla richiesta di indennizzo di un Contraente. Se la Compagnia impugna tale provvedimento, e vince l'appello, ciò comporterebbe il diritto della Compagnia di effettuare il recupero di quanto precedentemente corrisposto sulla base della sentenza. Un totale di Euro 5,2 milioni è stato accantonato per recuperi potenziali e recupero dei costi che sono supportati dagli importi che la Compagnia ha recuperato negli esercizi precedenti. Tale importo comprende le stime del *management* a fronte di 28 recuperi potenziali e viene discusso e analizzato in occasione di riunioni periodiche tra il Consiglio di Amministrazione della Compagnia e Premia.
36. **Perdite lorde in essere:** Al 31 dicembre 2023, la Compagnia deteneva riserve lorde per sinistri pari ad Euro 32,6 milioni (comprensivi di Euro 2,7 milioni a titolo di sinistri sostenuti ma non dichiarati (*incurred but not reported claims - IBNR*)). Sebbene tali sinistri non siano i tipici sinistri "IBNR" (ossia sinistri sconosciuti al richiedente, come i sinistri per asbestosi latente), ma quelli che nel settore assicurativo vengono definiti sinistri "IBNER", ossia sinistri sostenuti ma non sufficientemente dichiarati. Un esempio di IBNER è il caso in cui il Contraente sia a conoscenza di una Richiesta di Indennizzo di Terzi (le richieste di indennizzo del paziente) e l'abbia segnalata alla Compagnia entro il Termine della Polizza, ma il paziente può integrare la richiesta di indennizzo (ad esempio aumentando i danni richiesti), oppure può esserci un nuovo richiedente in relazione agli eventi che hanno dato origine alla richiesta di indennizzo del paziente (ad esempio un familiare). Le perdite lorde in essere della Compagnia riflettono il valore dei sinistri derivanti dalle Polizze Assicurative che la Compagnia prevede di liquidare, con una riserva aggiuntiva per sviluppi imprevisti in relazione a tali sinistri (i sinistri IBNER). Ciascun sinistro pendente ha un valore di riserva consigliato dall'*administrator terzo*<sup>1</sup> della Compagnia che si sia avvalso di una consulenza legale e sui costi.

<sup>1</sup> Un *administrator terzo* è una società nominata dalla Compagnia per la prestazione di servizi operativi come l'elaborazione dei sinistri.

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Entrate

MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00

01005395 00004344 W15HZ001  
00114566 16/05/2024 16:39:12  
4578-00088 722AZFED74C700E0  
IDENTIFICATIVO : 012J0367886844

0 1 23 036788 684 4



## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

Tuttavia, ciascun sinistro effettivamente liquidato può variare in modo significativo rispetto alla sua riserva precedente a causa delle diverse decisioni assunte dai tribunali italiani.

37. **Riserva per franchigie:** Al 31 dicembre 2023 la Compagnia è a conoscenza di potenziali franchigie in relazione alle richieste di indennizzo presentate nei confronti della Compagnia, che compenserebbero di Euro 14,3 milioni il valore delle richieste di indennizzo presentate nei confronti della Compagnia. La riserva per franchigia per ogni singolo sinistro è iscritta a bilancio come il valore minore tra (i) la franchigia prevista dalla Polizza Assicurativa o (ii) il sinistro pendente sottostante.
38. **ALAE / ULAE:** I costi e le spese della Compagnia comprendono:
- (a) le spese sostenute in Italia e Spagna per consulenze legali, perizie mediche, imposte e altri servizi direttamente correlati ai sinistri in relazione alle Polizze Assicurative (le *Allocated Loss Adjustment Expenses* ("ALAE")), che comprendono la riserva dei costi in relazione ai Sinistri Aperti e ai Sinistri Chiusi laddove QBE sia la parte lesa), e
  - (b) i costi di gestione e del personale, compresi i costi del *team* di gestione dei sinistri e dei consulenti professionali, nonché i costi di rendicontazione ai sensi della normativa Solvency II, che includono i costi di gestione della società, come le spese di revisione contabile, l'IVA non recuperabile e altre spese indirette, compresi i costi relativi al perseguimento dello *Scheme* (le *Unallocated Loss Adjustment Expenses* ("ULAE")).
39. **Altre passività:** Le altre passività della Compagnia includono assicurazioni e creditori vari, ratei passivi e debiti e passività garantite nei confronti dell'ILU descritte al paragrafo 29 che precede.
40. **Patrimonio netto totale:** La situazione patrimoniale della Compagnia riflessa nella propria contabilità gestionale e nelle proprie situazioni patrimoniali certificate ha evidenziato una tendenza al peggioramento dal 2021, con lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023 che indica un patrimonio netto totale di Euro 2,1 milioni, sceso ulteriormente a 1,2 milioni di sterline nel progetto di conto di gestione al 31 marzo 2024. Gli Amministratori ritengono, tuttavia, che la Compagnia sia di fatto insolvente alla data attuale o che sia probabile che lo diventi, alla luce di quanto esposto di seguito e nel paragrafo 45 e seguenti, che spiegano il motivo per cui si prevede che, dato il livello delle richieste di indennizzo previste e dei costi/spese da sostenere, è improbabile che la Compagnia sia in grado di far fronte a tutte le richieste di indennizzo se continua a operare al di fuori di una procedura di *administration*:
- (a) **Costi aggiuntivi.** L'accantonamento ULAE copre solo i costi di Premia e Quest, mentre non include gli altri costi della Compagnia, inclusi i costi legali e per la consulenza. Al 31 dicembre 2023 il totale dei costi aggiuntivi non previsti in bilancio ammonta ad Euro 1,6 milioni. Questi costi comprendono:

Costo / Compenso	Milioni di Euro
Spese legali dello <i>Scheme</i>	0,8
Costo del consulente dello <i>Scheme</i>	0,2
Compensi per gli amministratori non esecutivi	0,4
Costi revisione contabile e altri costi	0,2
<b>Totale</b>	<b>1,6</b>

Alla data della presente relazione, la Compagnia ha ricevuto fatture per compensi nel 2024 dai propri consulenti legali e dello *Scheme* per un importo superiore ad Euro 1,0 milioni.

Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

- (b) **ALAE.** L'accantonamento ALAE presuppone che lo *Scheme* sia attuato. La Compagnia stima che l'accantonamento ALAE dovrebbe essere aumentato di Euro 1,9 milioni qualora lo *Scheme* non fosse attuato.
- (c) **Sinistri lordi pendenti.** I sinistri lordi pendenti sono soggetti a una sostanziale incertezza da parte dei tribunali italiani. Nel primo trimestre del 2024 la Compagnia è stata oggetto di due decisioni in tribunale significativamente sfavorevoli che sono in fase di appello. Le riserve della Compagnia non includono tali provvedimenti significativamente sfavorevoli, del valore di circa Euro 2,0 milioni (sebbene la Compagnia non effettui accantonamenti per sviluppi imprevisti, come sentenze di tribunali sfavorevoli, nella propria riserva IBNR).
- (d) **Riserva per recuperi.** La Compagnia ha un attivo di Euro 4,6 milioni in relazione ai ricorsi contro le sentenze dei tribunali in cui ha già liquidato il sinistro sottostante. Questi recuperi sono soggetti a incertezza sostanziale in quanto dipendono (i) dall'annullamento della sentenza originale da parte della corte d'appello e (ii) dal fatto che il ricorrente sia ancora in possesso di fondi sufficienti per poter far fronte a quanto disposto da una sentenza di appello.

*Deterioramento significativo nella posizione finanziaria della Compagnia*

41. I bilanci certificati della Compagnia per il 2018 confermano che il trasferimento dell'azienda QBE è stato completato il 21 novembre 2018, con la ricezione da parte della Compagnia di attivi per USD 135,6 milioni. Al 31 dicembre 2018, la Compagnia deteneva riserve sinistri pendenti per USD 66,7 milioni e un patrimonio netto di USD 80,0 milioni.
42. Tuttavia, è seguito un triennio di perdite di sottoscrizione, causate dal deterioramento dei sinistri, pari a USD 4,4 milioni nel 2019, USD 21,4 milioni nel 2020 ed Euro 23,8 milioni nel 2021. La tabella seguente fornisce un'analisi dei risultati di sottoscrizione per tale periodo

Utile/(perdita) di sottoscrizione	2019	2020	2021	30/06/2022	31/12/2022	30/03/2024
	Milioni di USD	Milioni di USD	Milioni di Euro	Milioni di Euro	Milioni di Euro	Milioni di Euro
Sinistri liquidati al netto della riassicurazione	(15,6)	(12,9)	(26,7)	(29,9)	(3,1)	(2,3)
Variazione del fondo sinistri	13,2	(5,1)	(1,1)	31,7	1,8	1,3
Modifica dell'accantonamento per ULAE	(2,0)	(3,4)	4,0	(5,2)	(0,8)	-
<b>Utile/(perdita) di sottoscrizione</b>	<b>(4,4)</b>	<b>(21,4)</b>	<b>(23,8)</b>	<b>(3,4)</b>	<b>(2,1)</b>	<b>(1,0)</b>

43. La Compagnia ha subito un significativo deterioramento della propria posizione finanziaria sia nel 2020 che nel 2021, l'ultimo dei quali ha comportato una violazione dei requisiti patrimoniali regolamentari. Tale deterioramento è stato causato da:

- (a) una serie di esiti negativi dei contenziosi relativi a singoli sinistri; e

Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

(b) un aumento dei costi futuri stimati per i sinistri. Ciò è stato causato dal cambio di responsabile dei sinistri da parte della Compagnia a Premia, che ha quindi effettuato una revisione completa dei sinistri e ha rafforzato di conseguenza le riserve per i sinistri.

44. I costi futuri per i sinistri rappresentano una considerevole passività stimata della Compagnia. Il rischio principale a cui si espone la Compagnia è che i sinistri e le spese finali siano superiori agli importi ipotizzati nelle riserve di stima migliore. Continuano a sussistere notevoli incertezze nelle stime della Compagnia di tali costi poiché tali stime sono altamente sensibili a una serie di ipotesi diverse, tra cui:

(a) futuri esiti del contenzioso su Richieste di Indennizzo di terzi sottostanti;

(b) la capacità della Compagnia di applicare esclusioni di copertura in caso di richieste di indennizzo presentate al di fuori dei Periodi di Polizza;

(c) variazioni dei costi dei risarcimenti concessi dagli organi giurisdizionali; e

(d) impatto dell'inflazione futura.

45. In conseguenza dell'aumento dei sinistri e delle spese, la Compagnia non dispone di eccedenze di attivi disponibili per assorbire eventuali sviluppi negativi imprevedibili. Gli Amministratori ritengono che sussistano continue incertezze significative per quanto riguarda la posizione finanziaria definitiva della Compagnia e la sua capacità di far fronte alle proprie passività alla scadenza. Lo *Scheme* proposto offre una soluzione per risolvere queste incertezze, poiché ridurrà sostanzialmente i costi operativi futuri.

46. La Compagnia è inoltre in violazione dei requisiti patrimoniali di legge ai sensi della disciplina della Solvency II<sup>2</sup>. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (*Solvency Capital Requirement* – “SCR”) è il livello minimo di capitale che un'impresa di assicurazione deve detenere prima di un intervento di vigilanza da parte della PRA. Il Requisito Minimo di Capitale (*Minimum Capital Requirement* – “MCR”) è il livello minimo di capitale che un'impresa di assicurazione deve detenere prima che la PRA, con ogni probabilità, le revochi l'autorizzazione. La tabella seguente illustra l'evoluzione degli indicatori chiave di *performance* della Compagnia dal 2021.<sup>3</sup>

Indicatori chiave di <i>performance</i> (migliaia di euro)	Certificato	Certificato	Non certificato
	31/12/21	30/6/23	
Sinistri lordi pagati	26.689	29.892	3.124
Riserve tecniche al netto di franchigie	52.078	21.085	18.654
Patrimonio netto	7.278	3.526	2.074
Copertura SCR (Fondi Propri/ SCR)	16%	14%	5%
Copertura MCR (Fondi Propri/ MCR)	59%	34%	11%

<sup>2</sup> La disciplina Solvency II è attuata ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

<sup>3</sup> La Compagnia ha avuto un esercizio contabile di 18 mesi dal 1/1/22 al 30/6/23, quindi non esistono conti di gestione (c.d. *accounts*) certificati al 31/12/22. La presente tabella si basa sui bilanci certificati della Compagnia al 30 giugno 2023, sui conti di gestione al 31 dicembre 2023 e sul Solvency Financial and Condition Report al 30 giugno 2023 (che si può consultare dal Sito Web della Compagnia).

47. Al 31 dicembre 2023, l'MCR richiesto della Compagnia era di Euro 4,0 milioni e il suo SCR richiesto era di Euro 8,4 milioni al 31 dicembre 2023. Al 31 dicembre, il capitale effettivo detenuto dalla Compagnia, rettificato ai sensi della normativa Solvency II e noto come "Fondi Propri" ammontava a Euro 0,45 milioni. Per Fondi Propri si intende il livello del patrimonio netto rettificato per alcuni accantonamenti relativi alla normativa Solvency II, tra cui l'attualizzazione dei sinistri pendenti, la riserva di rischio e i costi aggiuntivi previsti fino alla fine del ciclo di vita della Compagnia. Il dato della Compagnia relativo ai Fondi Propri è calcolato come segue:

	migliaia di Euro
Capitale e riserve GAAP del Regno Unito	2.074
Accantonamento aggiuntivo spese Solvency II	(1.853)
Aggiungere: Eventi non inclusi nei dati	-
Sconto delle riserve tecniche	886
Margine di rischio	(658)
<b>Fondi Propri Solvency II</b>	<b>449</b>



48. Poiché il dato relativo ai Fondi Propri è significativamente al di sotto dei valori SCR e MCR, la Compagnia sta violando gravemente sia l'SCR che l'MCR.
49. La Compagnia non dispone di fonti di reddito diverse dai proventi derivanti dai propri investimenti. Non si prevede che tali investimenti generino proventi sufficienti per far fronte ai costi operativi correnti di gestione della propria attività, in quanto si prevede che produrranno solo un massimo di Euro 0,5 milioni all'anno e i costi di gestione annuali della Compagnia li superano significativamente. Pertanto, la posizione finanziaria finale della Compagnia è sensibile sia ai rendimenti futuri degli investimenti sia al rischio che i tempi necessari per liquidare i sinistri dei Contraenti siano più lunghi di quanto attualmente ipotizzato, con conseguenze negative sui costi. La Compagnia non è inoltre riuscita ad ottenere capitale aggiuntivo dal proprio azionista.

*Quali azioni ha già intrapreso la Compagnia per risolvere la propria posizione finanziaria pregiudizievole?*

50. Nel 2021 la Compagnia ha implementato un piano di risanamento per ridurre l'incertezza associata alle proprie esposizioni, inclusa l'implementazione di un piano accelerato di liquidazione dei sinistri (il "Piano di Risanamento"). I componenti chiave di tale piano di risanamento includevano:
- (a) una rivalutazione del singolo caso di sinistro, riservando i metodi di stima e gli accantonamenti di bilancio detenuti per le passività future, al fine di garantire che questi rappresentino una migliore stima realistica dei futuri costi di indennizzo e gestione dei sinistri. L'approccio rivisto è stato convalidato come appropriato da una revisione indipendente commissionata dagli Amministratori;
  - (b) il tentativo di accelerare la liquidazione dei sinistri, riducendo in tal modo il rischio di contenzioso e i costi associati alle singole esposizioni ai sinistri. La Compagnia è stata in grado di liquidare 248 sinistri per un valore netto di Euro 23,9 milioni;
  - (c) il tentativo di commutare i portafogli di sinistri con i singoli assicurati, riducendo così il rischio di sinistri residuo a carico della Compagnia. A tal fine, la Compagnia ha inizialmente contattato i Contraenti con i sinistri più elevati, nonché i Contraenti con sinistri potenzialmente a rischio più elevato e quindi ha contattato i restanti Contraenti con Sinistri Aperti. Sono state avviate discussioni con i Contraenti che si sono impegnati e hanno richiesto un'offerta di commutazione. Tuttavia, la Compagnia

## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

è stata in grado di concordare la commutazione solo con sette Contraenti con Sinistri Aperti in quel momento;

(d) il tentativo proattivo di ottenere recuperi da:

- (i) terzi che dovessero essere tenuti a contribuire in relazione a sinistri sottostanti;
- (ii) richiedenti a seguito dell'accoglimento di ricorsi in appello con il conseguente annullamento di sentenze precedentemente poste in esecuzione;

(e) valutazione delle opzioni strategiche a disposizione della Compagnia (inclusa la ricerca di ulteriore sostegno finanziario da parte della controllante) e sviluppo di opzioni per mitigare ulteriormente i propri rischi e ridurre i tempi e i costi necessari per gestire il *run-off* delle passività residue tramite riassicurazione o ristrutturazione aziendale; e

(f) perseguimento della cessione della Compagnia al Gruppo Premia. Tuttavia, il contratto di vendita conteneva condizioni contrattuali per il *closing*, tra cui il fatto che il valore patrimoniale netto della Compagnia rimanesse superiore a 26,8 milioni di dollari fino al *closing*. Il deterioramento sostanziale delle riserve sinistri della Compagnia verificatosi nel 2021 ha fatto scendere il valore patrimoniale netto della Compagnia al di sotto dei 26,8 milioni di dollari e il contratto di vendita è stato risolto dal Gruppo Premia.

51. Nonostante l'impatto ampiamente positivo di queste iniziative, la Compagnia continua a violare i propri requisiti patrimoniali di legge e continua ad essere esposta a una sostanziale incertezza in merito al costo finale dei sinistri. Poiché non si prevede che vi siano attività in eccedenza disponibili per assorbire i costi di terzi per la gestione delle rimanenti richieste di indennizzo, o sviluppi significativamente negativi nelle proprie richieste di indennizzo, gli Amministratori non ritengono che la Compagnia sarà in grado, in assenza dello *Scheme* proposto, di far fronte alle proprie passività alla scadenza.

### *Analisi Controfattuale di EY*

52. La Compagnia ha incaricato EY di predisporre un'analisi controfattuale nel marzo 2023, sulla base delle informazioni finanziarie disponibili della Compagnia a quel tempo (31 dicembre 2022) (l'"**Analisi Controfattuale di EY**"). A quel tempo, gli Amministratori stavano valutando se fosse nel migliore interesse dei Contraenti che la Compagnia perseguisse uno *Scheme* e, se uno *Scheme* non potesse essere perseguito con successo, quali sarebbero state le opzioni per la Compagnia.

53. L'Analisi Controfattuale di EY prevedeva che uno *Scheme* (che includeva la vendita a Quest descritta al paragrafo 27 che precede) avrebbe conseguito un risultato solvibile, creando un risultato migliore rispetto a un *run-off* ordinario di Euro 6,1 milioni. L'Analisi Controfattuale di EY ha definito i seguenti risultati finanziari indicativi in tre Scenari:

Scenario	Eccedenza/ (disavanzo) globale	Data di fine
Scenario 1 – <i>Run-off</i> ordinario	(Euro 4,7 milioni)	2030
Scenario 2 – <i>Solvent Scheme</i>	Euro 1,4 milioni	2027
Scenario 3 – <i>Insolvent Administration e Scheme</i>	(Euro 4,5 milioni)	2028

Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

54. L'Analisi Controfattuale di EY è giunta alle seguenti conclusioni:

- (a) **Scenario 1 – Run-off ordinario:** un *run-off* ordinario della Compagnia comporterebbe l'insolvenza sulla base del flusso di cassa nel 2027. I costi successivi connessi all'insolvenza, derivanti dalla nomina di un *administrator* e dall'avvio di uno *Scheme* per la gestione delle attività residue, genererebbero un deficit di Euro 4,7 milioni;
- (b) **Scenario 2 – Solvent Scheme:** vi è un miglioramento del risultato finanziario per la Compagnia in quanto lo *Scheme* ridurrebbe i costi di svolgimento delle attività di *run-off* della Compagnia, il che comporterebbe un'eccedenza residua di Euro 1,4 milioni per la Compagnia; e
- (c) **Scenario 3 – Insolvent Administration:** in una procedura di *Administration* è previsto un deficit per i creditori di Euro 4,5 milioni, che a sua volta si tradurrebbe in un rendimento stimato per i creditori di 81 centesimi di euro.

55. Sulla base delle conclusioni contenute nell'Analisi Controfattuale di EY, la Compagnia ha ritenuto che la proposta di uno *Scheme* sarebbe nel migliore interesse dei creditori nel loro complesso, in quanto potrebbe ridurre i costi sostenuti dalla Compagnia per lo svolgimento delle proprie attività di *run-off*.

*Le proiezioni della Compagnia*

56. Le conclusioni della Compagnia in merito a ciò che accadrebbe se lo *Scheme* non venisse approvato sono state elaborate esponendo le proiezioni di bilancio nei seguenti scenari:

- (a) *run-off* nel corso dell'ordinaria amministrazione;
- (b) *Administration* (risultati stimati previsti superiori e inferiori)
- (c) lo *Scheme*.

57. La seguente tabella confronta ciascuno scenario sulla base delle proiezioni della Compagnia al 31 dicembre 2023 (che ipotizzavano che lo *Scheme* sarebbe stato attuato nel maggio 2024):

milioni di €	<i>Run-off</i> continu ativo	Cfr. par.	<i>Admin</i> (risultato superiore)	<i>Admin</i> (risultato inferiore)	Cfr. par.	<i>Scheme</i>	Cfr. par.
	Proiezione		Proiezione	Proiezione		Proiezione	
<b>Attivo (assets)</b>							
Liquidità al 1° gennaio 2024	20,1	32	20,1	20,1	32	20,1	32
Redditi da investimento e recuperi	22,2	58	7,8	7,2	63	9,8	71

Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

<i>milioni di €</i>	<i>Run-off contin uativo</i>	<i>Cfr. par.</i>	<i>Admin (risultato superiore)</i>	<i>Admin (risultato inferiore)</i>	<i>Cfr. par.</i>	<i>Scheme</i>	<i>Cfr. par.</i>
<b>Passivo</b>							
Stima dei Sinistri dello <i>Scheme</i>	-		-	-	-	(17,5)	72
Sinistri pagati prima della <i>Practice Statement Letter</i>	-		-	-	-	(2,5)	73
Sinistri assicurativi stimati	(32,6)	59	(20,0)	(20,0)	66	-	-
Costi <i>Administrator</i>	-	-	(2,5)	(3,6)	67	-	-
Spese legali			(0,6)	(0,6)			
Costi e spese	(19,8)	60	(7,4)	(7,4)	68	(8,3)	74
Altre passività	(1,6)	39	(1,6)	(1,6)	69	(1,6)	39
Attivo/ (Passivo) netto	(11,7)		(4,2)	(5,9)		0,0	
Previsione di pagamento ai Contraenti	64%	61	79%	71%	70	100%	

*Run-off continuativo*

58. **Redditi da investimenti e altri recuperi:** La Compagnia stima che i propri redditi da investimenti e altri recuperi sarebbero superiori in caso di *run-off* ordinario (si prevede che siano pari ad Euro 22,2 milioni), rispetto al caso in cui lo *Scheme* venga approvato (si prevede che siano pari ad Euro 9,8 milioni). Questa proiezione è stata fatta sulla base del fatto che qualsiasi sinistro ai sensi delle Polizze Assicurative verrebbe liquidato dalla Compagnia al lordo di eventuali franchigie recuperabili dai Contraenti. Tali franchigie rappresenterebbero recuperi dei quali la Compagnia dovrebbe chiedere separatamente il pagamento in caso di *run-off* ordinario e sono pertanto aggiunte ai recuperi previsti dalla Compagnia in caso di *run-off* naturale. La Compagnia stima che le franchigie recuperabili dai Contraenti ammonterebbero a Euro 14,3 milioni, con un aumento di Euro 11,4 milioni rispetto allo scenario dello *Scheme* (in cui le franchigie verrebbero compensate nel calcolo dei Sinistri dello *Scheme*, come descritto nel paragrafo 73) e all'importo dell'accantonamento per franchigie iscritto nel bilancio della Compagnia al 31 dicembre 2023. La Compagnia stima, inoltre, di ottenere un reddito da investimento aggiuntivo di 1 milione di euro, sulla base di un pagamento più lento delle passività da sinistri rispetto a quello previsto dallo *Scheme*. Di conseguenza, in caso di *run-off* ordinario, le proiezioni della Compagnia includono ulteriori Euro 12,4 milioni di redditi da investimenti e di incassi deducibili.

59. **Sinistri assicurativi stimati:** Il valore dei sinistri delle Polizze Assicurative che la Compagnia prevede di liquidare in caso di *run-off* ordinario è previsto in Euro 32,6 milioni. Si tratta del valore delle riserve sinistri in essere al 1° gennaio 2024, al lordo di eventuali franchigie recuperabili dai Contraenti. Tale valore è superiore al valore dei Sinistri dello *Scheme* Stimati che la Compagnia prevede di liquidare ai sensi dello *Scheme* proposto (che si prevede sia pari a Euro 17,5 milioni), poiché, secondo i termini dello *Scheme*, nel calcolo del valore di un Sinistro dello *Scheme*, si tiene conto delle eventuali passività di un Contraente nei confronti della Compagnia (come, ad esempio, l'eventuale importo dovuto in relazione a una franchigia).
60. **Costi e spese:** La Compagnia prevede di sostenere costi e spese per un totale di 19,8 milioni di euro nel caso in cui lo *Scheme* non venga approvato, rispetto a una stima di 8,3 milioni di euro di costi e spese nel caso in cui lo *Scheme* venga approvato. Questo poiché, se lo *Scheme* non viene approvato, la Compagnia continuerà a sostenere spese in Italia e Spagna per consulenze legali, spese processuali, perizie mediche e altri costi in relazione alle Polizze Assicurative. La Compagnia sosterrà altresì costi e spese in relazione alle Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito (che hanno una durata stimata in venti anni), nonché ai costi di gestione e del personale e ai costi di rendicontazione ai sensi della normativa Solvency II associati con la permanenza in vita della Compagnia (che includono i costi di gestione della società, come le spese di revisione, l'IVA non recuperabile e altre spese indirette) e in ultima istanza i costi di una procedura di liquidazione. I costi totali previsti comprendono i seguenti elementi:

Costi finali previsti del <i>run-off</i> ordinario	Milioni di €
Costi ULAE	8,3
Costi ALAE	5,5
Costi di liquidazione	1,0
Riserva per i costi futuri di gestione delle polizze EL del Regno Unito	5,0
	<b>19,8</b>



61. **Previsione di pagamento a favore dei Contraenti:** Sulla base delle proiezioni riportate nella tabella, la Compagnia stima di poter soddisfare solo il 64% delle richieste di indennizzo presentate in base alle Polizze Assicurative in caso di *run-off* ordinario. Questa percentuale del 64% è stata ottenuta:
- prendendo il "totale delle attività" (Euro 42,3 milioni, che è il totale della liquidità della Compagnia al 1° gennaio 2024 e dei suoi redditi e recuperi da investimenti)
  - sottraendo "Costi e spese" (Euro 19,8 milioni) e "Altre passività" (Euro 1,6 milioni)
  - ottenendo Euro 20,9 milioni come valore delle attività residue della Compagnia e quindi

(d) dividendo tali attività residue per la i "Sinistri assicurativi stimati" pari a Euro 32,6 milioni.

Tuttavia, in caso di *run-off* ordinario, il protrarsi delle spese operative e il conseguente esaurimento degli attivi della Compagnia comporterebbe che i Contraenti con sinistri validi nel breve termine (2024-2026) avrebbero maggiori probabilità di essere pagati per intero rispetto ai Contraenti con sinistri validi a partire dal 2026, quando gli attivi della Compagnia saranno probabilmente insufficienti. In questo scenario, data la prevista carenza di risorse finanziarie della Compagnia, se lo *Scheme* non venisse approvato, gli amministratori ritengono che la Compagnia non avrebbe altra scelta che entrare in una procedura di *Administration* in tempi brevi.

*Administration* (con uno *Scheme*)

62. La tabella al paragrafo 58 indica stime per una procedura di *Administration* con risultati previsti sia inferiori che superiori.

63. **Redditi da investimenti e recuperi:** La Compagnia stima che i suoi redditi e incassi da investimenti, compresi i recuperi, sarebbero inferiori in una procedura di *Administration* (stimati tra Euro 7,2 milioni ed Euro 7,8 milioni), poiché la Compagnia ritiene ragionevolmente che:

(a) l'*Administrator* adotterà un approccio più prudente agli investimenti con conseguente riduzione di Euro 0,5 milioni nei redditi da investimenti rispetto all'approccio della Compagnia;

(b) i recuperi sono incerti e dipendono da:

i. annullamento delle richieste di indennizzo in tribunale a favore della Compagnia; e

ii. attivi ancora detenuti dai Contraenti o dai richiedenti, in modo tale che la Compagnia disponga di fondi effettivi da riscuotere.

Un *Administrator* probabilmente concluderà, sulla base del rapporto costi-benefici, che determinati recuperi comportano eccessiva incertezza e pertanto non vale la pena perseguirli, dati i maggiori costi annuali della Compagnia in una procedura di *Administration* (a causa dei costi aggiuntivi dell'*Administrator* e delle spese legali); e

(c) l'*Administrator* non ricorrerà in appello contro alcune decisioni giudiziarie avverse, a causa dei costi sostenuti per portare avanti i ricorsi in Tribunale, dato il livello più elevato dei costi in una procedura di *Administration*.

64. Di conseguenza, i risultati più alti e più bassi previsti in una procedura di *Administration* prevedono che il reddito totale da investimenti e i recuperi saranno compresi tra i 2 e i 2,6 milioni di euro in meno in un *Administration* rispetto che in uno *Scheme*, ove la base dei costi è più bassa e gli amministratori hanno maggiori possibilità di perseguire

i recuperi. In generale, l'*administrator* sarà più prudente e probabilmente guadagnerà meno di una normale amministratore di società. Data la natura incerta delle sentenze del Tribunale, l'*administrator* sarà cauto nel promuovere ricorsi in appello e quindi cercherà di vendere il portafoglio dei recuperi verso la fine della procedura di *Administration* o dello *Scheme*. Data l'incertezza e il costo dei ricorsi in appello, l'*administrator* si aspetta di ricevere un valore molto basso (se non nullo) dalla vendita del debito.

65. La Compagnia ha inoltre applicato tale riduzione del 50% alle proprie stime dei recuperi dei costi per ottenere un intervallo compreso tra 1,5 e 2,1 milioni di euro per i recuperi previsti dalla Compagnia in caso di una procedura di *Administration*. Per stimare i recuperi della Compagnia in caso di *Administration*, la Compagnia si è basata sull'Analisi Controfattuale di EY, che ipotizza che il 50%<sup>4</sup> del valore dei recuperi in uno scenario di *run-off* ordinario e di *Scheme* non sarebbe realizzato in una procedura di *Administration* a causa dell'insolvenza e delle difficoltà che questa potrebbe creare nella riscossione dei recuperi. La Compagnia ha applicato tale riduzione del 50% alle proprie stime dei recuperi dei costi per arrivare a un intervallo compreso tra 1,5 e 2,1 milioni di euro per i recuperi previsti dalla Compagnia in caso di una procedura di *Administration*.
66. **Sinistri assicurativi stimati:** La Compagnia prevede che un *Administrator* della Compagnia proporrà probabilmente uno *Scheme* o un altro accordo analogo allo *Scheme* proposto, al fine di concludere anticipatamente il *run-off* delle Polizze Assicurative e di stabilire e liquidare i sinistri validi dei Contraenti. Si prevede pertanto che il valore dei Sinistri Assicurativi Stimati in una procedura di *Administration* sia pari al valore del totale dei Sinistri dello *Scheme* Stimati (Euro 17,5 milioni) più i sinistri previsti liquidati e pagati prima della data della PSL (Euro 2,5 milioni).
67. **Costi dell'*administrator*:** I costi di una procedura di *Administration* sono al momento incerti e si basano su ipotesi e stime. La Compagnia, previa consultazione con EY, ha fornito una gamma di previsioni, indicando i risultati previsti stimati più bassi e più alti di un'*Administration*. La stima più bassa prevede che i costi dell'*Administrator* siano pari ad Euro 3,6 milioni, sulla base dell'importo stimato previsto nell'Analisi Controfattuale di EY. Entrambe le stime dei costi dell'*Administrator* tengono conto dei costi riportati nelle recenti relazioni dell'*administrator* di società con un'attività analoga, tenendo conto del fatto che il *run-off* della Compagnia è più vicino alla chiusura tramite uno *Scheme of Arrangement* rispetto a imprese insolventi comparabili.
68. **Costi e spese:** In una procedura di *Administration* persisterebbero i costi della gestione dei sinistri e di gestione della società; tuttavia, sarebbe evitato il Corrispettivo di 1.000.000 di sterline dovuto in conformità con il paragrafo 25 e il costo dell'udienza finale in tribunale per l'omologa dello *Scheme*.

---

<sup>4</sup> L'Analisi Controfattuale di EY ha ipotizzato il 50% dopo aver bilanciato le possibilità di recupero con il mantenimento dell'apertura dell'azienda. Una volta concordate le richieste di indennizzo in uno *Scheme*, l'*administrator* venderebbe i recuperi rimanenti, che verrebbero fortemente scontati dall'acquirente data la natura incerta del recupero.

69. **Altre passività:** Le altre passività della Compagnia comprendono i creditori assicurativi e creditori vari, le passività nei confronti di ILU (che è descritta al paragrafo 30), i ratei passivi e altri saldi passivi non ancora pagati alla data stimata dell'*Administration*.
70. A causa degli onorari stimati dell'*administrator* e delle spese legali relative a una procedura di *Administration*, nonché della riduzione dei recuperi e delle realizzazioni di attivi che si prevede si verificheranno a seguito dell'*Administration*, si prevede un *deficit* per i Contraenti compreso tra 4,2 milioni di euro e 5,9 milioni di euro in caso di *Administration*, il che si tradurrebbe in un rendimento stimato per i creditori pari a 79 centesimi per ogni Euro (in un risultato previsto stimato più alto) e a 71 centesimi per ogni Euro (in un risultato previsto stimato più basso).

*Scheme implementato da maggio 2024*

71. **Redditi da investimenti e altri recuperi:** La Compagnia prevede redditi futuri da investimenti e recuperi per 9,8 milioni di euro. Si tratta di redditi da investimenti per 1,5 milioni di euro e altri recuperi per 8,3 milioni di euro. I redditi da investimenti sono previsti al 4% annuo. I recuperi di 8,3 milioni di euro comprendono incassi di franchigie in contanti per 2,9 milioni di euro, recuperi di riassicurazione per 0,9 milioni di euro (si presume che vengano incassati per intero sui sinistri noti), incassi di recuperi per 4,2 milioni di euro (proiezione basata su un debito di bilancio di 5,2 milioni di euro al 1° gennaio 2024, con l'ipotesi che 1 milione di euro sarà non recuperabile) e altri incassi di attività per 0,3 milioni di euro (si tratta di una richiesta di indennizzo per *reverse charge* dell'IVA).
72. **Sinistri dello *Scheme* Stimati:** Come indicato nella tabella riportata nel precedente paragrafo 57, la Compagnia detiene riserve lorde per sinistri pari a 32,6 milioni di euro, con franchigie valutate a 14,3 milioni di euro che compensano l'importo dovuto dalla Compagnia. Nel predisporre le proiezioni per i documenti dello *Scheme* e la dichiarazione testimoniale, la Compagnia ha stimato che prima dell'emissione della PSL avrebbe pagato sinistri concordati per un valore lordo di 2,5 milioni di euro (si veda il successivo paragrafo 74). Riteniamo che la proiezione costituisca una stima ragionevole e realistica, tuttavia gli importi effettivamente liquidati non potranno essere confermati fino alla fine di maggio 2024. Sui 2,5 milioni di euro previsti come da liquidare, esiste una franchigia di 1,5 milioni di euro. Dopo il pagamento dei sinistri concordati e liquidati prima della data della PSL, la riserva sinistri lorda si riduce a 30,1 milioni di euro (la riserva sinistri lorda totale della Compagnia di 32,6 milioni di euro *meno* il valore lordo dei sinistri concordati e liquidati prima della data della PSL di 2,5 milioni di euro). Anche l'accantonamento per le franchigie in relazione ai sinistri pendenti è stato ridotto a 12,8 milioni di euro (che corrisponde al valore delle franchigie totali stimate di 14,3 milioni di euro *meno* la franchigia di 1,5 milioni di euro considerata nei sinistri concordati e liquidati prima della data della PSL, pari a 2,5 milioni di euro). Il risultato è un totale di 17,3 milioni di euro (30,1 milioni di euro *meno* 12,8 milioni di euro), che è stato rettificato al rialzo a 17,5 milioni di sterline per riflettere un lieve peggioramento complessivo degli importi dei sinistri verificatosi tra il 1° gennaio 2024 e la data della presente Relazione Esplicativa. I Sinistri dello *Scheme* Stimati sono quindi pari al totale della riserva lorda (ridotta per riflettere il pagamento



## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività

dei sinistri liquidati prima della data della PSL) *meno* il totale delle franchigie (ridotto per riflettere la franchigia applicata in relazione ai sinistri liquidati prima della data della PSL), con un aggiustamento a seguito dei recenti sviluppi dei Sinistri Aperti della Compagnia.

73. **Sinistri liquidati prima della PSL:** nel caso in cui la Compagnia sia soggetta a un provvedimento giudiziario vincolante e non impugnabile, la Compagnia dovrà liquidare integralmente il sinistro fino alla data di emissione della PSL. Tra il 1° gennaio 2024 e la data della presente dichiarazione, la Compagnia ha previsto di dover liquidare sinistri per un valore di 2,5 milioni di euro. La cifra definitiva sarà disponibile per la Compagnia solo a fine maggio 2024. La Compagnia ha pagato questi importi in quanto un eventuale mancato pagamento potrebbe comportare costi aggiuntivi significativi per la Compagnia. La Compagnia prevede inoltre che tutti i sinistri validi ai sensi delle Polizze Assicuratrici (come stabilito ai sensi dello *Scheme*) potranno essere liquidati per intero.
74. **Costi e spese:** In caso di approvazione dello *Scheme*, la Compagnia stima che i costi e le spese saranno pari a Euro 8,3 milioni. Questo importo comprende i costi per gli accantonamenti ALAE di 3,6 milioni di euro, i costi per gli accantonamenti ULAE di 3,5 milioni di euro e il Corrispettivo di 1,1 milioni di euro (1.000.000 di sterline) di cui al paragrafo 25 e gli arrotondamenti. L'accantonamento ALAE è incluso nel bilancio della Compagnia e si basa sulla consulenza ricevuta dalla Compagnia dal suo agente per i sinistri in Italia. L'accantonamento ULAE comprende i costi previsti per Quest e Premia, pari a 1,9 milioni di euro, nonché ulteriori spese generali non previste nel bilancio della Compagnia al 31 dicembre 2023, comprese le spese legali e professionali previste per l'attuazione dello *Scheme*.

### *Conclusioni in merito alle proiezioni della Compagnia*

75. Le attuali proiezioni della Compagnia dimostrano che:
- (a) gli importi che i Contraenti dovrebbero ricevere ai sensi dello *Scheme* saranno superiori a quelli che riceverebbero se la Compagnia dovesse entrare in una procedura di *Administration*; e
  - (b) se lo *Scheme* non dovesse procedere, la Compagnia ritiene che probabilmente non avrebbe altra scelta se non quella di entrare in una procedura di *Administration* a causa della sua prevista insolvenza.
76. Se non è possibile accelerare la liquidazione dei sinistri mediante uno *Scheme*, la Compagnia è giunta alla conclusione che probabilmente non le resterà altra scelta che fare richiesta per una procedura di *Administration*.
77. Avendo discusso la presente questione con i potenziali Consulenti dello *Scheme* (una copia dei loro CV, che illustrano la loro esperienza nel settore assicurativo e fallimentare, è disponibile alle pagine 69 e 70), è probabile che gli *administrator* nominati in una procedura di *Administration* proporrebbero anche un accordo

## Parte B: Profilo della compagnia e panoramica dell'attività


accelerato dei sinistri simile allo *Scheme* proposto dagli Amministratori, piuttosto che effettuare il *run-off* fino alla sua naturale scadenza. Tuttavia, considerando:

- (a) i significativi costi aggiuntivi dell'*Administration* (inclusi, ad esempio, il costo dell'*administrator* e le spese legali associate alla procedura stessa, dato che si tratta di una procedura supervisionata dal Tribunale inglese);
- (b) il fatto che alcuni recuperi saranno più difficili da realizzare (per i motivi illustrati al paragrafo 64),

è probabile che i Contraenti ricevano molto meno in relazione ai loro sinistri concordati in una procedura di *Administration* rispetto a quanto riceverebbero nell'attuale *Scheme*.

78. La Compagnia prevede che i Contraenti non cominceranno a ricevere i pagamenti per i loro sinistri validi fino al gennaio 2026 in una procedura di *Administration* (mentre si prevede che i pagamenti cominceranno a essere effettuati nel maggio 2025 ai sensi dello *Scheme*).

Grafico della struttura del gruppo



## PARTE C: COME FUNZIONA LO *SCHEME*?

1. Nella presente Parte C illustriamo in dettaglio il funzionamento dello *Scheme* qualora dovesse essere attuato.

### IMPORTANTE

Se entra in vigore, lo *Scheme* impone un Termine di Scadenza dei Sinistri. Se un Contraente desidera poter ricevere il pagamento per un Sinistro dello *Scheme*, DEVE presentare il Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri. Una volta fissato il Termine di Scadenza dei Sinistri, esso non potrà essere modificato.

Se un Contraente non presenta un Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri:

- (a) non riceverà alcun pagamento per eventuali Sinistri dello *Scheme* validi che avrebbe altrimenti ricevuto e il sinistro verrà assolto ed estinto; e
- (b) non avrà diritto ad alcuna riduzione dell'importo eventualmente dovuto alla Compagnia in relazione a qualsiasi franchigia o qualsiasi altro importo.

La Compagnia raccomanda ai Contraenti di presentare il loro Sinistro dello *Scheme* il prima possibile e, in ogni caso, con largo anticipo rispetto al Termine di Scadenza dei Sinistri in modo da non perdere la possibilità di ottenere l'indennizzo. Una descrizione delle modalità di presentazione di un Sinistro dello *Scheme* è riportata nella sezione "In che modo i Contraenti presentano una richiesta di indennizzo nell'ambito dello *Scheme*?" a pagina 48.

### A chi si applica lo *Scheme*?

2. Lo *Scheme* si applica a tutti i Contraenti che, in qualsiasi momento, desiderino presentare Sinistri dello *Scheme*. I Sinistri dello *Scheme* sono richieste di indennizzo nei confronti della Compagnia ai sensi di o derivanti da qualsiasi contratto assicurativo originariamente sottoscritto da QBE Insurance (Europe) Limited e trasferito alla Compagnia ai sensi del provvedimento del Tribunale inglese del 21 novembre 2018.

### A chi non si applica lo *Scheme*?

3. Lo *Scheme* non interesserà i creditori le cui richieste di indennizzo non siano Sinistri dello *Scheme*. A titolo esemplificativo, lo *Scheme* non si applica ad alcuna delle seguenti richieste di indennizzo nei confronti della Compagnia:
  - (a) Sinistri Esclusi, vale a dire:
    - (i) qualsiasi sinistro relativo a una Polizza Assicurativa in cui un sinistro sia stato concordato per iscritto tra la Compagnia e il Contraente prima del 15 aprile 2024, data in cui è stata emessa la *Practice Statement Letter*

Parte C: Come funziona lo *Scheme*?

relativa al presente *Scheme*. Tali sinistri saranno liquidati per intero sulla base del fatto che, se lo *Scheme* andrà a buon fine, la Compagnia prevede attualmente che tutti i sinistri validi ai sensi delle Polizze Assicurative (come stabilito dallo *Scheme*) potranno essere liquidati per intero;

(ii) qualsiasi sinistro relativo a una Polizza Assicurativa che sia oggetto di una sentenza che sia divenuta vincolante e non impugnabile prima del 15 aprile 2024, data di emissione della *Practice Statement Letter* relativa al presente *Scheme*. Tali sinistri saranno liquidati per intero sulla base del fatto che, se lo *Scheme* andrà a buon fine, la Compagnia prevede attualmente che tutti i sinistri validi ai sensi delle Polizze Assicurative (come stabilito dallo *Scheme*) potranno essere liquidati per intero;

(b) tutti i costi, gli oneri, le spese, gli esborsi e gli altri debiti sostenuti o da sostenere da parte della Compagnia per:

(i) l'implementazione e l'esecuzione dello *Scheme*, compreso, a scanso di equivoci, l'esercizio di qualsiasi diritto della Compagnia o l'adempimento di qualsiasi obbligo della Compagnia, per l'attuazione dello *Scheme*;

(ii) ottemperare:

(A) alle disposizioni del *Companies Act* 2006 o dell'*Insolvency Act* 1986;

(B) ai propri obblighi normativi;

(C) allo *Scheme*, compresa la remunerazione dei Consulenti dello *Scheme* e degli *Scheme Adjudicators*; e

in ogni caso, come stabilito dalla Compagnia (complessivamente, i **Costi dello *Scheme***). Tali richieste saranno pagate per intero al fine di consentire l'attuazione dello *Scheme*;

(iii) la conduzione della Compagnia a una chiusura completa e definitiva, compresi i costi della revoca dell'autorizzazione presso la PRA e il costo annuale di preparazione e archiviazione dei conti dormienti per tutto il tempo necessario; e

(iv) i costi di gestione dei sinistri, essendo questi i costi di gestione delle Richieste di Indennizzo di Terzi effettuate da un Richiedente Terzo nei confronti di un Contraente,

tali richieste saranno pagate integralmente come costi della Compagnia;

(c) eventuali richieste di indennizzo in relazione a qualsiasi contratto assicurativo che rientri nelle Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito (i cui sinistri saranno pagati integralmente come parte dell'accordo ulteriormente descritto nella Parte B (*Profilo della Compagnia e panoramica dell'attività*), paragrafi da 21 a 28)). Il Corrispettivo dovuto ai sensi di tali accordi dovrà essere tuttavia corrisposto integralmente dalla Compagnia; e

- (d) l'Indennizzo QBE (come meglio descritto nel paragrafo 4 seguente).

### ***QBE Indemnity***

4. Ai sensi del *Part VII Transfer*, la Compagnia ha concesso un indennizzo a QBE per rimborsare QBE nel caso in cui quest'ultima subisca perdite o spese in relazione a qualsiasi passività ai sensi delle Polizze Assicurative (che sono state trasferite alla Compagnia ai sensi del *Part VII Transfer*) (***QBE Indemnity***). Al momento, QBE non ha presentato alcuna richiesta di indennizzo ai sensi del *QBE Indemnity* e qualsiasi richiesta di indennizzo o costo in corso sono attualmente liquidati dalla Compagnia. Ai sensi del *Part VII Transfer*, QBE non ha passività correnti ai sensi delle Polizze Assicurative. Inoltre:
- (a) le richieste di indennizzo in corso ai sensi delle Polizze Assicurative saranno oggetto di transazione nell'ambito dello *Scheme* se esso diventa effettivo; e
- (b) la Compagnia chiederà l'estromissione di QBE come convenuto da qualsiasi procedimento in corso tra il Contraente e un Richiedente Terzo, nello stesso momento in cui la Compagnia cercherà di estromettersi dal procedimento in questione (i costi delle richieste saranno trattati come Costi dello *Scheme*). Ciò avverrà quando verrà effettuato un pagamento in relazione a un Sinistro dello *Scheme* Accertato (o un accertamento definitivo vincolante, un accertamento completo e definitivo in conformità allo *Scheme* che non vi è alcun Sinistro dello *Scheme* Accertato).
5. Di conseguenza, la Compagnia non prevede che sorgano sinistri validi ai sensi della *QBE Indemnity*. Se vi fosse una richiesta di indennizzo ai sensi della *QBE Indemnity* in relazione ad una richiesta di indennizzo ai sensi di una Polizza Assicurativa per qualsiasi motivo in futuro, in caso di insolvenza della Compagnia, tale richiesta sarebbe subordinata ai debiti assicurativi della Compagnia, compresi i sinistri dei Contraenti ai sensi delle Polizze Assicurative, in base all'articolo 21 dell' *Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004* (il **Regolamento del 2004**) e non dovrebbero essere pagati o previsti nello *Scheme*.

### **Quando entrerà in vigore lo *Scheme*?**

6. Lo *Scheme* entrerà in vigore solo qualora riceva il sostegno richiesto dai Contraenti durante l'Assemblea dello *Scheme* e il Tribunale inglese lo autorizzi. Nel caso in cui il Tribunale inglese autorizzi lo *Scheme*, esso entrerà in vigore poco dopo. La Compagnia prevede attualmente che ciò avvenga nel luglio 2024.

### **Cosa succederà se lo *Scheme* entrerà in vigore?**

#### *I Contraenti dovranno presentare il loro Sinistro dello Scheme entro il Termine di Scadenza dei Sinistri*

7. Il Termine di Scadenza dei Sinistri sarà di sei mesi dalla Data di Efficacia. La Compagnia comunicherà ai Contraenti la data del Termine di Scadenza dei Sinistri il prima possibile dopo la Data di Efficacia dello *Scheme* e in ogni caso entro 21 giorni. La Compagnia comunicherà ai Contraenti il Termine di Scadenza dei Sinistri:

- (a) inviando messaggi *e-mail* ai Contraenti per i quali dispone di un indirizzo *e-mail*; o
  - (b) per i Contraenti per i quali la Compagnia non dispone di un indirizzo *e-mail*, inviando una lettera per posta ai Contraenti per i quali è in possesso di un indirizzo postale; e
  - (c) pubblicando un avviso sul Sito Web della Compagnia.
8. La Compagnia invierà altresì dei promemoria del Termine di Scadenza dei Sinistri con le medesime modalità circa un mese prima del Termine di Scadenza dei Sinistri.
9. I Contraenti che desiderano ricevere il pagamento di un Sinistro dello *Scheme* o ridurre l'importo dovuto rispetto ad una franchigia o altro importo, DEVONO presentare il Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri. Una volta fissato il Termine di Scadenza dei Sinistri, esso non potrà essere modificato. Se i Contraenti non presentano un Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri:
- (a) i Contraenti non riceveranno alcun pagamento per eventuali Sinistri dello *Scheme* validi che avrebbero altrimenti potuto ricevere; e
  - (b) i Contraenti non avranno diritto ad alcuna riduzione dell'importo dovuto alla Compagnia (ad esempio perché hanno una franchigia in sospeso).
10. Dopo il Termine di Scadenza dei Sinistri:
- (a) i Contraenti non potranno presentare un nuovo Sinistro dello *Scheme* (o aggiungerlo ad un Sinistro dello *Scheme* già presentato), anche qualora non fossero a conoscenza di disporre di un Sinistro dello *Scheme* prima del Termine di Scadenza dei Sinistri;
  - (b) i Contraenti non potranno modificare un Sinistro dello *Scheme* che abbiano già presentato, nemmeno per fornire nuove informazioni di cui non erano a conoscenza prima del Termine di Scadenza dei Sinistri; e
  - (c) i Contraenti non potranno fornire informazioni aggiuntive su un Sinistro dello *Scheme* che abbiano già presentato, salvo non venga richiesto ai Contraenti in conformità con lo *Scheme*.
11. **Si prega di notare che un Contraente non dovrà presentare un nuovo Sinistro dello *Scheme* su un Modulo di Sinistro qualora tale Contraente:**
- (a) abbia votato lo *Scheme* su un Modulo di Voto entro il Termine di Scadenza per la Votazione e abbia scelto che il Modulo di Voto sia considerato un Modulo di Sinistro selezionando la casella pertinente; oppure
  - (b) abbia presentato una richiesta di indennizzo dopo il 15 aprile 2024, data di emissione della *Practice Statement Letter*.

In questi casi, il sinistro del Contraente (così come presentato) verrà automaticamente incluso nello *Scheme* come Sinistro dello *Scheme* ricevuto alla Data di Efficacia qualora lo *Scheme* vada a buon fine.

*Tutti i Sinistri dello Scheme presentati entro il Termine di Scadenza dei Sinistri saranno presi in considerazione dalla Compagnia o determinati dallo Scheme Adjudicator.*

12. Tutti i Sinistri dello *Scheme* presentati da un Contraente entro il Termine di Scadenza dei Sinistri saranno valutati dalla Compagnia al fine di determinare se tale Contraente disponga di un Sinistro dello *Scheme* Accertato. La Compagnia cercherà di concordare con il Contraente l'eventuale Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente. Se la Compagnia e il Contraente non raggiungono un accordo sull'esistenza o sul valore del Sinistro dello *Scheme* del Contraente (o se tale accordo non viene valutato diversamente), tale Sinistro dello *Scheme* sarà valutato da uno *Scheme Adjudicator* indipendente. La procedura per determinare un Sinistro dello *Scheme* presentato entro il Termine di Scadenza dei Sinistri nell'ambito dello *Scheme* è ulteriormente descritta nei paragrafi da 36 a 61 che seguono.

*I Contraenti con Sinistri dello Scheme Accertati saranno pagati a valore sugli Scheme Assets e i diritti al pagamento per i Sinistri dello Scheme saranno limitati agli Scheme Assets.*

13. La Compagnia utilizzerà tutti i propri attivi disponibili per liquidare o provvedere in altro modo ai Sinistri dello *Scheme* Accertati. Tali attivi disponibili sono denominati nell'ambito dello *Scheme* come *Scheme Assets*. Gli *Scheme Assets* saranno costituiti da tutti gli attivi disponibili della Compagnia dopo aver effettuato gli accantonamenti per il pagamento di tutti i sinistri (diversi dai Sinistri dello *Scheme*) che possono essere pagati nell'ambito dello *Scheme* (come descritto nella Parte C, paragrafo 3, pagina 40 di cui sopra), incluso il Corrispettivo dovuto a EIFlow. Gli Attivi dello *Scheme* includono il capitale posto a riserva dalla Compagnia per il proprio MCR.
14. Gli *Scheme Assets* saranno utilizzati per liquidare integralmente i Sinistri dello *Scheme* Accertati dei Contraenti (o qualora gli *Scheme Assets* siano insufficienti per liquidare integralmente tutti i Sinistri dello *Scheme* Accertati, gli *Scheme Assets* saranno divisi proporzionalmente tra i Contraenti in base all'ammontare dei loro Sinistri dello *Scheme* Accertati).
15. Entro 90 giorni dal Termine di Scadenza dei Sinistri, la Compagnia valuterà quale percentuale, se del caso, dei Sinistri dello *Scheme* Accertati potrà essere liquidata, tenendo conto del fatto che la Compagnia cercherà di garantire che tutti i Sinistri dello *Scheme* Accertati ricevano la stessa percentuale di pagamento e che tutti gli importi autorizzati a essere liquidati nell'ambito dello *Scheme* siano liquidati integralmente (la **Percentuale di Pagamento**). Laddove sia fissata una percentuale di pagamento, la Compagnia liquiderà la Percentuale di Pagamento di ogni Sinistro dello *Scheme* Accertato. La Compagnia esaminerà la Percentuale di Pagamento almeno una volta ogni sei mesi per verificare se essa debba essere aumentata o ridotta. In caso di aumento della Percentuale di Pagamento, la Compagnia farà in modo che tutti i Contraenti con Sinistri dello *Scheme* Accertati ricevano la Percentuale di Pagamento aumentata per il loro Sinistro dello *Scheme* Accertato. In caso di riduzione della Percentuale di Pagamento, i Contraenti che hanno già ricevuto una Percentuale di Pagamento più elevata per il loro Sinistro dello *Scheme* Accertato non saranno tenuti a restituire alcun importo alla Compagnia.

16. Sulla base delle riserve correnti della Compagnia, la Compagnia prevede che i Contraenti con Sinistri dello *Scheme* Accertati siano pagati per intero (in altre parole, si prevede che la Percentuale di Pagamento sarà pari al 100%). Sebbene questa stima sia stata attentamente esaminata e predisposta, essa rimane una stima e il risultato descritto può variare in base a una serie di fattori.
17. Lo *Scheme* proposto fornirà un meccanismo per accelerare l'accordo e la liquidazione dei Sinistri (al netto delle franchigie) con i Contraenti senza attendere l'esito finale dei procedimenti legali tra i richiedenti (pazienti) e i Contraenti della Compagnia (ospedali e medici). L'attuazione di uno *Scheme* eliminerà il principale ostacolo alla chiusura delle attività regolamentate da parte della Compagnia ed eviterà i costi di un *run-off* naturale che altrimenti si protrarrebbe per molti anni. In conseguenza dello *Scheme*, la Compagnia prevede di liquidare integralmente tutti i Sinistri dello *Scheme* Accertati.
18. La Compagnia ritiene che se lo *Scheme* non dovesse andare a buon fine, probabilmente non avrebbe altra scelta che avviare una procedura di *Administration* ai sensi del diritto inglese. In tal caso, la Compagnia stima che i Contraenti riceveranno tra il 71% e il 79% del denaro dovuto per i loro Sinistri dello *Scheme* Accertati.

#### *Pagamento dei Sinistri dello Scheme Accertati ed estinzione dei medesimi*

19. A partire dalla Data di Efficacia, ciascun Contraente rinuncia a tutte le richieste di indennizzo nei confronti della Compagnia, di ciascun Consulente dello *Scheme*, di ciascuno *Scheme Adjudicator* e di tutte le loro parti correlate, rappresentanti e consulenti, in relazione alla loro partecipazione alla formulazione, negoziazione, stipula e attuazione dello *Scheme* e dei relativi documenti.
20. Un Sinistro dello *Scheme* che non sia pervenuto alla Compagnia su un Modulo di Sinistro in conformità alle relative istruzioni su tale modulo entro il Termine di Scadenza dei Sinistri sarà completamente e definitivamente liberato e il Contraente non potrà vantare alcun ulteriore diritto in relazione a tale Sinistro dello *Scheme*.
21. Una volta che un Sinistro dello *Scheme* Accertato di un Contraente sia stato definito in base allo *Scheme*, tale Contraente abbandona e rinuncia, e deve essere considerato come se avesse accettato di abbandonare e rinunciare completamente e definitivamente, a tutte le richieste di indennizzo (esistenti, presunte, potenziali o contingenti) nei confronti della Compagnia in base a o derivanti da qualsiasi Polizza Assicurativa, ad eccezione del Sinistro dello *Scheme* Accertato che potrà essere liquidato solo in conformità con i termini dello *Scheme*.
22. La Compagnia pagherà a ciascun Contraente un importo pari alla Percentuale di Pagamento dei suoi Sinistri dello *Scheme* Accertati entro 30 giorni dalla fissazione della Percentuale di Pagamento o, se successiva, dalla data di fissazione del Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente. Una volta che:
  - (a) un Sinistro dello *Scheme* Accertato sia stato pagato in conformità con i termini dello *Scheme*; o
  - (b) tutti gli *Scheme Assets* siano stati distribuiti in pagamento dei Sinistri dello *Scheme* Accertati,



lo *Scheme* prevede che un Contraente non potrà esercitare più alcuna pretesa nei confronti della Compagnia in relazione a tale Sinistro dello *Scheme* Accertato, in quanto il pagamento della Percentuale di Pagamento finale di una un Sinistro dello *Scheme* Accertato costituisce la liquidazione completa e definitiva di tutti i Sinistri dello *Scheme* del Contraente nei confronti della Compagnia.

23. I Contraenti avranno diritto a ricevere il pagamento esclusivamente in relazione a un Sinistro dello *Scheme* in conformità con i termini dello *Scheme*. Inoltre, nel caso in cui un Contraente non fornisca alla Compagnia i dettagli completi di un conto bancario valido su cui effettuare il pagamento relativo al Modulo di Sinistro o con una modalità diversa altrimenti concordata dalla Compagnia, entro 30 giorni dalla terza e ultima richiesta della Compagnia di fornire tali informazioni, tale Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente sarà considerato interamente pagato e il Contraente non potrà vantare più alcuna pretesa in merito.

*I Contraenti non potranno intraprendere altre azioni nei confronti della Compagnia*

24. I Contraenti non possono avviare o proseguire alcun procedimento nei confronti della Compagnia, tranne nel caso in cui la Compagnia non abbia pagato il Contraente in conformità con i termini dello *Scheme*. La Compagnia può anche chiedere di essere rimossa come convenuta da qualsiasi procedimento attualmente in corso tra il Contraente e un Richiedente Terzo.
25. Tuttavia, lo *Scheme* non impedisce alla Compagnia di avviare o proseguire un procedimento nei confronti di un Contraente. Ciò può accadere se, ad esempio:
- (a) la Compagnia impugna una sentenza emessa nel contesto di una Richiesta di Indennizzo di Terzi;
  - (b) la Compagnia vanta un diritto nei confronti del Contraente per una franchigia non pagata;
  - (c) la Compagnia vanta un diritto per il pagamento dell'imposta di registro (laddove tale imposta di registro sia stata pagata dalla Compagnia al Contraente, ma il Contraente non abbia trasmesso tale pagamento all'autorità fiscale competente);
  - (d) la Compagnia vanta un diritto nei confronti di un Contraente per una violazione dei termini dello *Scheme*; e
  - (e) il Contraente ha avviato o proseguito un Procedimento nei confronti della Compagnia.

**Qual è l'effetto dello *Scheme* in Italia e Spagna?**

26. Tutte le Polizze Assicurative sono disciplinate dalla legge italiana o spagnola e sono polizze per negligenza medica in relazione alle responsabilità ospedaliere e mediche in Italia o Spagna.
27. Dato il legame con l'Italia e la Spagna, la Compagnia ha richiesto una consulenza legale straniera indipendente per stabilire se esistesse una ragionevole possibilità che lo

*Scheme* fosse riconosciuto e considerato vincolante ed efficace in Italia e Spagna. Di seguito è riportata una sintesi delle conclusioni della consulenza.

### *Gli effetti dello Scheme in Italia*

28. In sintesi, il consulente legale italiano ha confermato che, a suo avviso, una sentenza del Tribunale inglese in merito allo *Scheme* potrebbe essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 64 del diritto internazionale privato italiano (Legge n. 218/1995) e che:
- (a) i Tribunali italiani dovrebbero riconoscere e far rispettare i termini dello *Scheme* nei confronti dei Contraenti in Italia;
  - (b) in Italia esiste un meccanismo simile o analogo allo *Scheme* anglosassone;
  - (c) l'effetto dello *Scheme*, in Italia, sui diritti dei creditori assicurativi, è che un Tribunale italiano probabilmente considererà i creditori assicurativi vincolati dai termini dello *Scheme* e, pertanto, essi non potranno presentare dinanzi al giudice italiano azioni che contraddirebbero i termini dello *Scheme*.

### *Gli effetti dello Scheme in Spagna*

29. In sintesi, il consulente legale spagnolo ha confermato che la sentenza che approva lo *Scheme of Arrangement* proposto nel Regno Unito può essere riconosciuta in Spagna attraverso una procedura di *exequatur* istituita ai sensi degli articoli 41 e seguenti della legge sulla cooperazione internazionale in materia civile (Legge 29/2015 del 30 luglio 2015, LICCM). Una volta ottenuto il riconoscimento di una sentenza o di una transazione giudiziaria ai sensi del LICCM, lo *Scheme* avrà esattamente gli stessi effetti in Spagna come nel Regno Unito.

### *Effetto sostanziale dello Scheme*

30. Fatto salvo l'effetto legale dello *Scheme* in Italia e/o in Spagna, lo *Scheme* sarà vincolante ed efficace in Inghilterra (se approvato). Non c'è dubbio che l'autorità giudiziaria inglese e la giurisdizione inglese abbiano il potere di approvare lo *Scheme* o, in alternativa, la procedura di *Administration*. Questo perché la Compagnia è costituita e registrata in Inghilterra come società inglese.
31. Inoltre, indipendentemente dal fatto che lo *Scheme* sia riconosciuto ed efficace in Italia e Spagna (circostanza per la quale esiste una ragionevole possibilità), lo *Scheme*, se approvato, sarà in ogni caso vincolante ed efficace in Inghilterra, dove si trovano sostanzialmente tutti gli attivi della Compagnia. Ciò significa che, al fine di far eseguire qualsiasi sentenza sugli attivi della Compagnia, inclusa una sentenza emessa in Italia o Spagna, è probabile che i Contraenti debbano adire i Tribunali inglesi per porre in esecuzione tale sentenza. Di conseguenza, se lo *Scheme* è efficace in Inghilterra, è improbabile che un tribunale agisca in violazione di uno *Scheme* approvato dal tribunale.
32. In questo caso, sebbene le Polizze Assicurative siano disciplinate dal diritto italiano o spagnolo, sostanzialmente tutti gli attivi disponibili della Compagnia, pari a 20,1

milioni di euro (tra liquidità e investimenti), si trovano in Inghilterra e sono soggetti al controllo giurisdizionale dei Tribunali inglesi. Tale somma di 20,1 milioni di euro è il principale attivo disponibile per la distribuzione ai Contraenti tramite lo *Scheme* e rappresenta oltre il 99% dell'attivo "libero" della Compagnia disponibile per pagare l'insieme dei creditori Contraenti. In assenza dello *Scheme*, tale somma verrebbe distribuita nell'ambito di una procedura concorsuale disciplinata dal diritto inglese (probabilmente, una procedura di *Administration*) in conformità con le norme e la procedura di diritto inglese e tutti i creditori sarebbero tenuti a partecipare a tale procedura di diritto inglese.

### **In che modo i Contraenti presentano una richiesta di indennizzo nell'ambito dello *Scheme*?**

33. Per presentare un Sinistro dello *Scheme*, i Contraenti devono inserire i dettagli del proprio Sinistro dello *Scheme* su un Modulo di Sinistro e inviarlo alla Compagnia via *e-mail* all'indirizzo [RNICEScheme@Premiare.uk](mailto:RNICEScheme@Premiare.uk) o per posta a Reliance National Insurance Company (Europe) Limited, c/o Premia UK Services Company Ltd, 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB, Inghilterra, in modo che venga ricevuto entro il Termine di Scadenza dei Sinistri.
34. Se un Contraente dovrà fornire documentazione o ulteriori informazioni a sostegno del proprio Sinistro dello *Scheme*, gli verranno richieste separatamente tutte le informazioni aggiuntive necessarie.
35. Per maggior chiarezza e come illustrato al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** che precede, il Contraente non è tenuto a presentare un nuovo Sinistro dello *Scheme* qualora:
  - (a) abbia votato sullo *Scheme* in un Modulo di Voto entro il Termine di Scadenza per la Votazione e abbia scelto che il Modulo di Voto sia considerato un Modulo di Sinistro selezionando la casella pertinente; oppure
  - (b) abbia presentato un sinistro dopo il 15 aprile 2024, data di emissione della *Practice Statement Letter*.

### **Come verrà valutato un Sinistro dello *Scheme* nell'ambito dello *Scheme*?**

36. Il Sinistro dello *Scheme* Accertato di un Contraente sarà pari a:
  - (a) l'importo totale (se del caso) di un Sinistro dello *Scheme* valido; *meno*
  - (b) l'importo di eventuali franchigie o altri importi che il Contraente sia tenuto a versare alla Compagnia.
37. Qualora i Contraenti presentino un Sinistro dello *Scheme* entro il Termine di Scadenza dei Sinistri, la Compagnia lo valuterà in base alla **Metodologia dei Sinistri**. La Metodologia dei Sinistri è descritta nell'Allegato 1 dello *Scheme*. Lo scopo della Metodologia dei Sinistri è quello di aiutare i Contraenti a comprendere il quadro di riferimento che verrà utilizzato per esaminare i loro sinistri nell'ambito dello *Scheme*. In sintesi, la Compagnia valuterà inizialmente ciascun sinistro in base ai seguenti criteri:

- (a) Copertura: la Compagnia valuterà se i sinistri rientrano nei termini della Polizza Assicurativa;
- (b) Tempistica: la Compagnia valuterà se il sinistro è stato originariamente presentato entro il termine previsto dai requisiti legali locali e i termini della Polizza Assicurativa;
- (c) Limiti della polizza, franchigie e/o ritenuta autoassicurata: i Sinistri dello *Scheme* saranno valutati in relazione ai limiti, alle franchigie e/o alla ritenuta autoassicurata della relativa polizza individuale; e
- (d) Responsabilità: la Compagnia valuterà se il sinistro rientra nei termini della Polizza Assicurativa sulla base di prove documentali (ad esempio, una perizia medica esterna, una perizia medica interna richiesta dalla Compagnia e/o un parere legale ricevuto).
38. Tutte le relative richieste di risarcimento saranno valutate in base alla legge locale applicabile che disciplina la Polizza Assicurativa.
39. Qualora un Contraente desideri includere nel proprio Sinistro dello *Scheme* un elemento di IBNER, potrà cercare di farlo e supportare la stima facendo riferimento a dati storici o ad altri dati di riferimento. Il Sinistro dello *Scheme* sarà valutato sulla base delle informazioni fornite al pari di qualsiasi altra parte del proprio Sinistro dello *Scheme*.
40. Le tabelle che seguono saranno utilizzate per valutare il valore dei Sinistri dello *Scheme* disciplinati da:
- (a) Legge italiana:
- (i) Tabelle di Milano ([P- 11185\\_22.pdf](http://P-11185_22.pdf) ([ordineavvocatimilano.it](http://ordineavvocatimilano.it)))
- (ii) Tabelle micro-permanenti (articolo 139 Codice delle Assicurazioni Private, [www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/13/005G0233/SG](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/13/005G0233/SG))
- (b) Legge Spagnola: The Baremo Rate System 2015 (<https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf>).

Queste sono le tabelle/i sistemi generalmente utilizzate/i per valutare i sinistri di questo tipo.

41. La Compagnia effettuerà una valutazione iniziale dei Sinistri dello *Scheme* del Contraente entro 90 giorni di calendario dal ricevimento del Sinistro dello *Scheme*.
42. Una volta che la Compagnia avrà valutato per intero il Sinistro dello *Scheme* del Contraente utilizzando la Metodologia dei Sinistri, la Compagnia comunicherà al Contraente se il Sinistro dello *Scheme* è stato accettato come valido o meno. La Compagnia invierà un avviso a tale Contraente, il **Primo Avviso di Determinazione**, indicando:
- (a) l'importo totale del Sinistro dello *Scheme* valido del Contraente;



- (b) l'importo di eventuali franchigie (o altri importi) da applicare in compensazione (e il Sinistro dello *Scheme* valido del Contraente sarà ridotto per tale importo);  
e
- (c) il totale netto, costituito dall'eventuale Sinistro dello *Scheme* valido di tale Contraente. Questo importo costituisce il Sinistro dello *Scheme* Accertato previsto del Contraente.

### **Cosa deve fare il Contraente se concorda con la decisione della Compagnia in merito al Sinistro dello *Scheme*?**

43. Se un Contraente accetta la decisione della Compagnia in merito al Sinistro dello *Scheme* del Contraente, potrà confermare alla Compagnia di concordare sulla valutazione del proprio Sinistro dello *Scheme*, nel qual caso l'importo così concordato costituirà il Sinistro dello *Scheme* Accertato del Contraente. In alternativa, il Contraente potrà scegliere di non fare nulla, nel qual caso sarà quindi fissato il Sinistro dello *Scheme* Accertato previsto (e diventerà il Sinistro dello *Scheme* Accertato di tale Contraente) alla scadenza di 30 giorni.

### **Cosa deve fare il Contraente se non concorda con la decisione della Compagnia in merito al proprio Sinistro dello *Scheme*?**

44. Se un Contraente non concorda con la decisione della Compagnia in merito al proprio Sinistro dello *Scheme*, deve comunicarlo alla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento del Primo Avviso di Determinazione e fornire una motivazione della contestazione. Per maggior chiarezza, se lo *Scheme* diventa vincolante, i Contraenti non avranno il diritto di contestare la Metodologia dei Sinistri. Le questioni che possono essere contestate includono quelle descritte nel paragrafo 37 della pagina 48 che precede.
45. Se un Contraente contesta la decisione della Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento del Primo Avviso di Determinazione, il suo Sinistro dello *Scheme* diventerà un **Sinistro dello *Scheme* Contestato**. La Compagnia rivaluterà il Sinistro dello *Scheme* alla luce della contestazione del Contraente e potrà chiedere al Contraente di fornire ulteriori informazioni.
46. Dopo che un Sinistro dello *Scheme* diventa un Sinistro dello *Scheme* Contestato, la Compagnia cercherà di raggiungere un accordo con il Contraente in merito a tale Sinistro dello *Scheme* Contestato. Una volta che la Compagnia e il Contraente avranno concordato il Sinistro dello *Scheme*, la Compagnia emetterà un avviso aggiornato (un **Avviso di Determinazione Concordato**) in cui saranno riportate le determinazioni concordate assunte in relazione a ciascuna delle questioni di cui alla presente Parte C, paragrafo 42 che precede. Le determinazioni contenute in tale Avviso di Determinazione Concordato sono immediatamente vincolanti per la Compagnia e il Contraente.
47. Qualora la Società e il Contraente non raggiungano un accordo in merito al Sinistro dello *Scheme* Contestato entro 90 giorni dal momento in cui il Sinistro dello *Scheme* diventa un Sinistro dello *Scheme* Contestato, la Compagnia emetterà un avviso aggiornato (il **Secondo Avviso di Determinazione**) al Contraente, indicando la sua

decisione finale in merito a ciascuna delle questioni di cui alla presente Parte C, paragrafo 42.

48. Nel caso in cui un Contraente accetti la decisione finale della Compagnia in merito al Sinistro dello *Scheme* del Contraente, come indicata nel Secondo Avviso di Determinazione, non dovrà fare nulla. Qualora il Contraente non concordi con la decisione finale della Compagnia in merito al proprio Sinistro dello *Scheme* nel Secondo Avviso di Determinazione, dovrà comunicarlo alla Compagnia entro 30 giorni dal Secondo Avviso di Determinazione e fornire una motivazione del disaccordo. Qualora il Contraente contesti la decisione finale della Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento del Secondo Avviso di Determinazione, il suo Sinistro dello *Scheme* sarà determinato dallo *Scheme Adjudicator* indipendente utilizzando la procedura di seguito descritta.

### **Chi sono gli *Scheme Adjudicator* e cosa succede quando vengono loro deferiti i Sinistri dello *Scheme* Contestati?**

49. La Compagnia ha nominato:
- (a) il Professor Gianluca Brancadoro,
  - (b) l'Avv. Michael Jonathan Fargion, e
  - (c) il Professor Avv. Luigi Farena
- (gli *Scheme Adjudicator Italiani*) per giudicare i contratti assicurativi regolati dalle leggi italiane; e
- (d) il sig. Alberto Pérez Cedillo in qualità di *Scheme Adjudicator Spagnolo* per giudicare i contratti assicurativi regolati dalle leggi spagnole.
50. Ciascuno degli *Scheme Adjudicators* è indipendente dalla Compagnia in quanto non ha ricevuto precedenti incarichi dalla Compagnia, né ha fornito servizi alla Compagnia. Una copia del *curriculum vitae* di ciascun *Scheme Adjudicator* è disponibile nell'Allegato 3 alle pagine da 71 a 75.
51. Gli *Scheme Adjudicator Italiani* sono stati nominati in base alle loro rilevanti competenze ed esperienze. Sono tutti professori di diritto, con una vasta esperienza nel rappresentare vittime, assicurati e compagnie di assicurazione in relazione a richieste di risarcimento per negligenza medica di notevole complessità sia nell'ambito di procedimenti giudiziari formali, che al di fuori degli stessi, compresa la valutazione dell'efficacia della copertura assicurativa e della validità delle richieste di indennizzo e la valutazione dei potenziali danni, l'applicazione delle franchigie e delle azioni di rivalsa in relazione a tali richieste.
52. Il gruppo degli *Scheme Adjudicator Italiani* vanta una vasta esperienza legale, che spazia dal diritto civile a quello commerciale, la redazione di pubblicazioni di natura giuridica su diversi aspetti del diritto e l'appartenenza a diversi consigli di amministrazione, in veste, tra gli altri, di presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), e con ruoli fiduciari all'interno del governo italiano e altri ruoli di membro di consigli di amministrazione di società commerciali.

53. Anche lo *Scheme Adjudicator* Spagnolo, Alberto Pérez Cedillo, è stato nominato in base alle sue rilevanti competenze ed esperienze. È un avvocato spagnolo e *solicitor* inglese debitamente qualificato che viene spesso nominato come perito dinanzi ai Tribunali inglesi per fornire consulenza specialistica su tutte le questioni relative alle lesioni personali in Spagna.
54. Nel caso in cui un Sinistro dello *Scheme* derivante da una Polizza Assicurativa regolata dal diritto italiano debba essere esaminato da uno *Scheme Adjudicator* Italiano, la Compagnia nominerà uno *Scheme Adjudicator* Italiano disposto ad agire in relazione al Sinistro dello *Scheme* Contestato (il **primo *Scheme Adjudicator* Italiano**) e notificherà tale nomina al Contraente. Se il Contraente non contesta tale nomina per iscritto entro 14 giorni da tale notifica, il primo *Scheme Adjudicator* Italiano sarà lo *Scheme Adjudicator* per il Sinistro dello *Scheme* Contestato. Se il Contraente contesta la nomina e richiede la nomina di uno *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo entro 14 giorni dalla notifica, la Compagnia stabilirà se lo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo è disposto ad agire. Se lo *Scheme Adjudicator* Italiano alternativo è disposto ad agire, diventerà lo *Scheme Adjudicator* per il Sinistro dello *Scheme* Contestato. Se lo *Scheme Adjudicator* Italiano non è disposto ad agire, il Contraente avrà il diritto di richiedere la nomina del restante *Scheme Adjudicator* Italiano entro 14 giorni e la Compagnia stabilirà se il restante *Scheme Adjudicator* Italiano è disposto ad agire. Se il restante *Scheme Adjudicator* Italiano è disposto ad agire, diventerà lo *Scheme Adjudicator* per il Sinistro dello *Scheme* Contestato. Se il restante *Scheme Adjudicator* non è disposto ad agire, la Compagnia e il Contraente compiranno ogni ragionevole sforzo per concordare la nomina di un soggetto alternativo che agisca in qualità di *Scheme Adjudicator* e, una volta nominato, tale soggetto sarà considerato uno *Scheme Adjudicator* ai soli fini di quello specifico Sinistro dello *Scheme* Contestato.
55. Laddove la Polizza Assicurativa del Contraente sia regolata dalle leggi spagnole, la Compagnia nominerà lo *Scheme Adjudicator* Spagnolo per esaminare il sinistro contestato. Se lo *Scheme Adjudicator* Spagnolo non è disposto o non è in grado di agire, la Compagnia e il Contraente compiranno ogni ragionevole sforzo per concordare la nomina di un soggetto alternativo che agisca in qualità di *Scheme Adjudicator* e, una volta nominato, tale soggetto sarà considerato uno *Scheme Adjudicator* ai soli fini di quello specifico Sinistro dello *Scheme* Contestato.
56. Uno *Scheme Adjudicator* valuterà i Sinistri dello *Scheme* Contestati e cercherà di assumere una decisione entro 30 giorni (anche se ciò dipenderà dall'eventuale necessità di ulteriori informazioni, come di seguito illustrato). Lo *Scheme Adjudicator* valuterà i motivi per cui il Contraente ha contestato la determinazione, verificherà che la Metodologia dei Sinistri sia stata applicata correttamente e, se il Contraente ha fornito informazioni aggiuntive, valuterà tali informazioni aggiuntive.
57. Lo *Scheme Adjudicator* potrà richiedere ulteriori informazioni o documenti ai Contraenti e/o alla Compagnia. Lo *Scheme Adjudicator* potrà anche rivolgere alcune domande al Contraente e/o alla Compagnia.
58. Se una delle parti non risponde alla richiesta dello *Scheme Adjudicator* di fornire ulteriori informazioni (o di rispondere alle domande) entro 30 giorni da tale richiesta, lo *Scheme Adjudicator* assumerà una decisione sul Sinistro dello *Scheme* Contestato senza tali informazioni aggiuntive.

59. Lo *Scheme Adjudicator* cercherà di assumere una decisione sul Sinistro dello *Scheme* Contestato entro 30 giorni dalla fornitura delle ulteriori informazioni o, se non sono state richieste ulteriori informazioni, entro 30 giorni da quando il Sinistro dello *Scheme* Contestato gli è stato sottoposto. Tuttavia, lo *Scheme Adjudicator* ha il diritto di prorogare tale termine.
60. Le decisioni assunte da uno *Scheme Adjudicator* in relazione a un Sinistro dello *Scheme* Contestato sono vincolanti per la Compagnia e il Contraente.
61. Gli eventuali costi sostenuti a seguito del processo di definizione del sinistro saranno verosimilmente sostenuti per intero dalla Compagnia. Tuttavia, in circostanze eccezionali, lo *Scheme Adjudicator* può ritenere irragionevole la contestazione del Contraente. In tali circostanze, lo *Scheme Adjudicator* potrà richiedere che il Contraente paghi i costi del processo di definizione del Sinistro dello *Scheme* Contestato. La decisione sull'opportunità di richiedere al Contraente il pagamento dei costi associati alla gestione del Sinistro dello *Scheme* Contestato sarà presa indipendentemente dallo *Scheme Adjudicator*. Tuttavia, la Compagnia comunicherà in anticipo al Contraente se ritiene che il motivo per cui ha contestato la determinazione del Sinistro dello *Scheme* sia irragionevole e, quindi, se il Contraente rischia di dover sostenere i costi della decisione. Laddove disponibile, la Compagnia compenserà gli eventuali costi riconosciuti a un Contraente con l'importo del Sinistro dello *Scheme* valido del Contraente.

### Chi sarà tenuto a garantire la corretta attuazione dello *Scheme*?

62. Gli Amministratori della Compagnia saranno i principali responsabili della corretta attuazione dello *Scheme*. Tuttavia, la Compagnia ha nominato altresì soggetti terzi, denominati **Consulenti dello *Scheme***. I Consulenti dello *Scheme* saranno vincolati dai termini dello *Scheme*. Nello svolgimento delle loro funzioni nell'ambito dello *Scheme*, i Consulenti dello *Scheme* agiranno nell'interesse di tutti i Contraenti e utilizzeranno i loro poteri allo scopo di garantire che lo *Scheme* sia gestito in conformità con i suoi termini.
63. I Consulenti dello *Scheme* potranno essere consultati sulle seguenti questioni relative allo *Scheme*:
- (a) gli importi che qualsiasi autorità competente chieda di mantenere come riserva di liquidità e per l'estinzione integrale di tutte le passività o i costi da pagare in conformità allo *Scheme*;
  - (b) la definizione della Percentuale di Pagamento (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Percentuale di Pagamento Finale);
  - (c) la proroga di determinati termini stabiliti nello *Scheme* (ad eccezione del Termine di Scadenza dei Sinistri); e
  - (d) la copertura di eventuali posti vacanti tra gli *Scheme Adjudicators*.

Il Consiglio potrà altresì consultare, in via generale, i Consulenti dello *Scheme*.




64. I primi Consulenti dello *Scheme* saranno Kevin Gill e Richard Barker di EY. I *curriculum vitae* sono disponibili alle pagine 69 e 70.

### **Completamento e risoluzione dello *Scheme***

65. Lo *Scheme* entrerà in vigore qualora sia approvato dalla maggioranza richiesta dei Contraenti e sia omologato dal Tribunale.
66. Lo *Scheme* sarà completato nel momento in cui la Compagnia avrà comunicato al Contraente che:
- (a) tutti i Sinistri dello *Scheme* presentati entro il Termine di Scadenza dei Sinistri siano stati stabiliti in modo definitivo in conformità con lo *Scheme*; e
  - (b) la Percentuale di Pagamento definitiva sia stata pagata (o accantonata) con riferimento a tutti i Sinistri dello *Scheme* Accertati.

#### **(Completamento)**

67. Tranne che in caso di Completamento, lo *Scheme* potrà essere risolto nell'improbabile eventualità in cui i Consulenti dello *Scheme* stabiliscano che lo *Scheme* non è più nell'interesse dei Contraenti nel loro complesso.

<b>Orario e data</b> 	<b>Evento</b> 
<b>23 luglio 2024</b> (data esatta da confermare)	 <b>Data di Efficacia</b> Se la maggioranza richiesta dei Contraenti e il Tribunale approvano lo <i>Scheme</i> , lo <i>Scheme</i> dovrebbe entrare in vigore il 23 luglio 2024 o poco dopo. La Compagnia comunicherà ai Contraenti la data esatta.
<b>23 gennaio 2025</b> (data esatta da confermare)	 <b>Termine di Scadenza dei Sinistri</b> I Contraenti DEVONO presentare i loro Sinistri dello <i>Scheme</i> entro il Termine di Scadenza dei Sinistri. Se i Contraenti non presentano i sinistri entro tale data, non riceveranno alcun pagamento per eventuali Sinistri dello <i>Scheme</i> validi cui potrebbero aver diritto, né potranno ridurre l'importo dovuto per eventuali franchigie o altri importi.
<b>Entro aprile 2025</b>	 <b>Determinazione della Prima Percentuale di Pagamento.</b>
<b>Entro maggio 2025</b>	 <b>I pagamenti a favore dei Contraenti per i Sinistri dello <i>Scheme</i> Accertati dovrebbero iniziare entro questa data.</b>
<b>Entro dicembre 2025</b>	 <b>Data di completamento</b> La data entro la quale (i) lo <i>Scheme</i> è stato sostanzialmente attuato; (ii) tutti i Sinistri dello <i>Scheme</i> sono stati determinati e/o definiti; e (iii) tutti i Sinistri dello <i>Scheme</i> Accertati sono stati pagati in conformità con i termini dello <i>Scheme</i> .

## PARTE D: COSA ACCADE SE LO *SCHEME* NON VA A BUON FINE?

### Lo *Scheme* andrà sicuramente a buon fine?

1. Lo *Scheme* non andrà a buon fine salvo che:
  - (a) sia approvato da una maggioranza numerica (ossia superiore al 50%), che rappresenti il 75% o una percentuale superiore per valore, dei Contraenti votanti; e
  - (b) sia omologato dal Tribunale. Il Tribunale provvederà ad emettere il provvedimento di omologa dello *Scheme* esclusivamente ove ritenga che i pertinenti requisiti legali siano soddisfatti e lo *Scheme* sia equo.
2. Se lo *Scheme* è approvato dalla maggioranza richiesta dei Contraenti e omologato dal Tribunale, esso entrerà in vigore. Tuttavia, si risolverà anticipatamente nell'improbabile eventualità che i Consulenti dello *Scheme* decidano che la sua attuazione non sia più nell'interesse dei Contraenti. In tal caso, i Consulenti dello *Scheme* comunicheranno ai Contraenti le ragioni che hanno portato a tale conclusione.

### Insolvenza della Compagnia

3. Se lo *Scheme* non dovesse essere attuato, la Compagnia sostiene che non avrà verosimilmente altra scelta se non quella di avviare una procedura di *Administration* secondo il diritto inglese a causa della sua prevista insolvenza.
4. Se la Compagnia sarà soggetta a una procedura di *Administration*, la Compagnia stima che i Contraenti riceveranno alla fine tra il 71% e il 79% dei Sinistri dello *Scheme* Accertati. La Compagnia stima che l'importo disponibile per il pagamento ai Contraenti sarà ridotto, perché vi saranno costi aggiuntivi derivanti dalla procedura di *Administration*, compresi i costi della domanda da presentare al Tribunale per porre la Compagnia in *Administration*, i costi dell'*administrator* nominato in tale procedura di *Administration* e il costo degli adempimenti per rispettare i requisiti legali della procedura di *Administration* (la procedura è supervisionata dal Tribunale). È probabile che si verifichi anche un ritardo significativo, considerata la natura della procedura supervisionata dal Tribunale. La Compagnia ritiene inoltre che, in caso di procedura di *Administration*, l'*administrator* della Compagnia non avrebbe altra scelta che proporre uno *Scheme* o un accordo analogo, simile a quello proposto ora, al fine di stabilire e pagare i sinistri validi dei Contraenti.

### La revisione indipendente

5. La conclusione della Compagnia secondo cui è probabile una condizione di insolvenza qualora lo *Scheme* non venga approvato è stata oggetto di una revisione indipendente da parte di Interpath Limited (**Interpath**) datata 28 luglio 2023. Interpath ha effettuato una revisione delle previsioni della Compagnia in base a tre scenari chiave:
  - (a) proseguimento del *run-off* senza lo *Scheme*, ossia lo scenario "*business as usual*";

Parte D: Cosa succede se lo *Scheme* non va a buon fine?

- (b) l'impatto dell'attuazione e dell'entrata in vigore dello *Scheme* alla fine del 2023;  
e
- (c) l'amministrazione concorsuale, che si presume avrà luogo in caso di mancata approvazione dello *Scheme* come indicato al punto (b) che precede. In questo scenario, la Compagnia ritiene probabile che gli *administrator* implementino uno *Scheme of Arrangement* a condizioni analoghe a quelle previste al punto (b) che precede; tuttavia, è improbabile che i Contraenti ricevano il pagamento integrale dei loro sinistri. Se la Compagnia sarà soggetta a una procedura di *Administration*, la Compagnia stima che i Contraenti riceveranno alla fine tra il 71% e il 79% dei loro sinistri validi.
6. Nel redigere la revisione, Interpath è stata incaricata esclusivamente dalla Compagnia. La sua revisione è stata predisposta esclusivamente a beneficio della Compagnia e, nella misura massima consentita dalla legge, Interpath non si assume alcuna responsabilità e non accetterà alcuna responsabilità in relazione alla sua relazione nei confronti di soggetti diversi dalla Compagnia. La sua relazione viene fornita al Tribunale esclusivamente a scopo informativo e non è previsto alcun obbligo di diligenza nei confronti dei creditori della Compagnia.
7. Al termine della revisione, Interpath ha concluso quanto segue:

*“Sulla base della nostra analisi, dell’insolvenza emersa dal bilancio della Compagnia e della prevista insolvenza del flusso di cassa entro il 2027, riteniamo che la conclusione della Compagnia, secondo cui gli amministratori non avrebbero verosimilmente altra scelta se non quella di sottoporre la Compagnia a una procedura concorsuale in caso di mancata approvazione dello Scheme, sia ragionevole”.*

Interpath ha altresì concluso:

*“Notiamo che l’insolvenza del flusso di cassa non si verificherà fino al 2027 e alcune analisi di sensibilità sarebbero utili per fornire maggiore chiarezza sulla gamma dei possibili esiti. Tuttavia, data l’attuale insolvenza che emerge dal bilancio, concordiamo sul fatto che gli amministratori verosimilmente presenteranno un’istanza di insolvenza qualora lo Scheme non venga approvato”.*

8. La Relazione Interpath è stata predisposta sulla base delle precedenti proiezioni della Compagnia, ipotizzando che lo *Scheme* sarebbe entrato in vigore nel 2023. Tuttavia, data la complessità dell'attività della Compagnia, è stato necessario più tempo del previsto per finalizzare i termini dello *Scheme*. La Compagnia ha aggiornato tali proiezioni sulla base dei suoi conti di gestione al 31 dicembre 2023 come sopra indicati, che dimostrano un ulteriore deterioramento della posizione finanziaria della Compagnia. Data la chiara posizione finanziaria della Compagnia, gli Amministratori hanno ritenuto che non sia necessario che la Compagnia sostenga ulteriori costi per l'aggiornamento della Relazione Interpath.



**Quali sono le principali differenze tra lo *Scheme* e un'insolvenza della Compagnia?**

<i>Scheme</i>	Insolvenza della Compagnia
<p>In base allo <i>Scheme</i>, attualmente si stima che i Contraenti con Sinistri dello <i>Scheme</i> Accertati saranno pagati per intero (e in ogni caso si prevede che essi ricevano un pagamento di importo superiore ai sensi dello <i>Scheme</i> rispetto a quello che riceverebbero qualora lo <i>Scheme</i> non dovesse essere portato a termine).</p>	<p>La Compagnia ritiene che qualora lo <i>Scheme</i> non dovesse andare a buon fine, essa sarà soggetta a una procedura di <i>Administration</i> in breve tempo. In tal caso, si presume che qualsiasi <i>administrator</i> così nominato dovrà comunque mettere in atto uno <i>Scheme of Arrangement</i> (in gran parte secondo il modello attualmente proposto), al fine di determinare e pagare i sinistri validi dei Contraenti. Tuttavia, in caso di insolvenza della Compagnia, la Compagnia attualmente stima che i Contraenti riceveranno un pagamento ridotto compreso tra il 71% e il 79% dell'importo loro dovuto. Ciò è dovuto principalmente all'aumento dei costi associati a un'insolvenza.</p>
<p>I Contraenti dovrebbero iniziare a ricevere i pagamenti per i loro Sinistri dello <i>Scheme</i> Accertati a maggio 2025.</p>	<p>I Contraenti dovrebbero iniziare a ricevere i pagamenti per i loro Sinistri dello <i>Scheme</i> Accertati a gennaio 2026.</p>

## PARTE E: ALTERNATIVE ALLO SCHEME

1. La Compagnia ha valutato una serie di alternative allo *Scheme* prima di stabilire che lo *Scheme* sarebbe stato nell'interesse dei suoi creditori nel loro complesso.

### Commutazione delle passività con i singoli Contraenti

2. La commutazione (o liquidazione) individuale delle richieste di indennizzo dei Contraenti richiede che la Compagnia regoli i propri obblighi sulla base di trattative individuali con ciascuno dei propri Contraenti.
3. Nel corso del 2022 e del 2023, la Compagnia ha cercato attivamente di accelerare la liquidazione e commutare i sinistri pendenti in portafoglio impegnandosi con i contraenti per raggiungere un accordo completo e definitivo. Ciò ha portato a una riduzione sostanziale delle riserve in essere, nonostante il rafforzamento delle riserve per i sinistri pendenti. A tal fine, la Compagnia ha contattato inizialmente i 10 principali contraenti e i contraenti con sinistri potenzialmente a rischio più elevato e poi ha contattato i restanti contraenti con Sinistri Aperti. Sono stati avviati colloqui con i Contraenti che hanno aderito e richiesto un'offerta di commutazione. Tuttavia, è stato possibile concordare una commutazione solo con un numero limitato di contraenti. Attualmente, la Compagnia stima che vi siano circa 61 Contraenti con Sinistri Aperti (che potrebbero avere anche Sinistri Chiusi). La Compagnia ritiene improbabile che tutti i Contraenti alla fine accetteranno di liquidare i propri sinistri entro un periodo di tempo ragionevole. Nel frattempo, continua a sussistere il rischio sostanziale che i creditori avanzino richieste di indennizzo nei confronti della Compagnia e/o cerchino di pignorare i beni della Compagnia, dato che essa attualmente non beneficia di alcuna moratoria sulle procedure. I costi di difesa per queste azioni avrebbero un impatto negativo sui recuperi degli altri creditori, con il rischio che alla Compagnia rimangano fondi insufficienti per far fronte ai costi delle liquidazioni successive, a condizioni analoghe o in assoluto.
4. Laddove i sinistri in sospeso non siano completamente liquidati e non sia implementato uno *Scheme*, la Compagnia continuerà a mantenere la propria licenza assicurativa nel Regno Unito, sostenendo a tale scopo costi ingenti. La Compagnia dovrà detenere 3,7 milioni di euro di capitale in linea con il requisito patrimoniale minimo del Regno Unito per gli assicuratori, riducendo così i fondi disponibili da versare ai Contraenti. Inoltre, la Compagnia non sarebbe in grado di gestire le proprie passività ai sensi delle Polizze sulla Responsabilità dei Datori di Lavoro nel Regno Unito come previsto (si veda la parte B, paragrafo 21) a pagina 12, poiché tali piani sono subordinati all'entrata in vigore dello *Scheme*.
5. Anche se la Compagnia riuscisse a sostenere i costi di tutte le liquidazioni, una politica di liquidazioni individuali potrebbe non trattare i Contraenti in maniera paritaria e alcuni Contraenti potrebbero ricevere condizioni di commutazione più favorevoli rispetto ad altri. Ogni liquidazione avverrebbe sulla base delle migliori condizioni che la Compagnia sarebbe in grado di negoziare con ciascun singolo Contraente in quel momento. Pertanto non vi sarebbe alcuna certezza che la parità di trattamento sia possibile per i Contraenti che negoziano una liquidazione con la Compagnia in un momento successivo. Inoltre, vi sarebbe sempre la possibilità che le liquidazioni individuali anticipate siano possibili solo a livelli sostanzialmente superiori agli importi attualmente riservati dalla Compagnia, il che potrebbe comportare una disponibilità di

fondi insufficienti per soddisfare le stesse o il costo di liquidazioni successive, a condizioni analoghe o in assoluto.

### **Concordato volontario aziendale (*Company voluntary arrangement*) ai sensi della parte I dell'*Insolvency Act 1986* (un CVA)**

6. Sebbene un CVA possa essere utilizzato per presentare ai creditori proposte di transazione analoghe a quelle contenute nello *Scheme*, la Compagnia ritiene che l'utilizzo di un CVA comporti svantaggi sostanziali.
7. In particolare, a differenza di uno *Scheme of Arrangement* che vincoli tutte le parti ad esso soggette indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto o meno notifica del medesimo, qualora un creditore non riceva una notifica del CVA, potrà avviare un'azione legale per contestare il CVA entro 28 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
8. Inoltre, un CVA riguarderebbe tutti i creditori chirografari, compresi quelli con crediti correnti non contestati. Tuttavia, nel caso della Compagnia, il suo problema principale è rappresentato dalle sue passività ai sensi delle Polizze Assicurative. Di conseguenza, non è necessario stipulare una transazione con riferimento alle altre sue passività. Per questi motivi, tra gli altri, una compagnia assicurativa utilizza in genere uno *Scheme of Arrangement* per far fronte alle proprie passività e si ritiene che, in questo caso, sia preferibile per la Compagnia.

### **Liquidazione per insolvenza**

9. Qualora la Compagnia fosse posta in liquidazione per insolvenza, diverrebbe soggetta al regime applicabile ai sensi dell'*Insolvency Act 1986* e delle *Insolvency (England and Wales) Rules 2016* (le *Insolvency Rules*) come modificate dalle *Insurers (Winding Up) Rules 2001* e dalle *Insurers (Reorganization and Winding Up) Regulations 2004* (i **Regolamenti del 2004**).<sup>5</sup>
10. Uno dei principali vantaggi offerti dalla liquidazione, rispetto allo *Scheme*, è che, ai sensi del diritto inglese, è prevista una sospensione del procedimento che impedisce ai creditori di presentare o proseguire con richieste di indennizzo nei confronti della Compagnia, senza il consenso del Tribunale. Dal punto di vista della Compagnia, questo rappresenta un vantaggio significativo, in quanto il liquidatore potrebbe scegliere di sospendere i pagamenti ai creditori della Compagnia fino a quando non avrà accertato che la Compagnia disponga di fondi sufficienti per effettuare distribuzioni uguali a tutti i creditori (come stabilito dalle *Insolvency Rules*).
11. Sebbene la liquidazione possa essere adatta alle società che hanno sottoscritto attività di tipo *short tail*, non è il metodo ottimale per trattare con compagnie assicurative insolventi che hanno sottoscritto attività di tipo *long tail* (come la Compagnia).
12. La ragione principale è che qualsiasi liquidatore di una compagnia di assicurazioni insolvente si troverebbe nella posizione di gestire un patrimonio in cui è improbabile che sia il livello finale dei crediti che dei realizzi sia noto per un periodo di tempo

---

<sup>5</sup> L'IRWUR 2004 è stato revocato ai sensi del *Financial Services and Markets Act 2023*, anche se la data di entrata in vigore di tale revoca non è ancora stata specificata.

considerevole. Sebbene la normativa che disciplina la liquidazione delle società nel Regno Unito richieda al liquidatore di effettuare una stima corretta delle passività non quantificate e potenziali di una società alla data della liquidazione, è improbabile che un liquidatore, consapevole della responsabilità personale, desideri effettuare una distribuzione fino a quando non sia sicuro di poter valutare con precisione il livello delle passività definitive. Ciò potrebbe richiedere del tempo in quanto i Contraenti potrebbero cercare di impugnare qualsiasi decisione del liquidatore in merito all'esistenza o all'entità del loro sinistro ai sensi di una Polizza Assicurativa. Ciò comporterebbe anche costi aggiuntivi. Di conseguenza, salvo che il liquidatore non utilizzi uno *Scheme* analogo a quello attuale, molto probabilmente si verificherebbe un ritardo significativo tra la nomina del liquidatore e la prima distribuzione provvisoria. Ciò comporterebbe che i creditori dovrebbero attendere più a lungo prima di ricevere le distribuzioni dal patrimonio e sostenere i costi di finanziamento della riduzione del valore attuale delle distribuzioni che potrebbero avere diritto a ricevere.

13. Una liquidazione comporterebbe anche costi aggiuntivi poiché si tratta di una procedura regolamentata continuativa e supervisionata da un liquidatore (che a sua volta avrà diritto ai propri compensi). Di conseguenza, gli importi disponibili del patrimonio per i Contraenti sarebbero ridotti.

### ***Administration***

14. Qualora la Compagnia fosse posta in una procedura di *Administration*, essa sarebbe soggetta al regime stabilito nell'Allegato B1 dell'*Insolvency Act 1986*, come modificato dal *Financial Services and Markets Act 2000 (Administration Orders Relating to Insurers) Order 2010*.
15. Uno dei principali vantaggi offerti dall'*administration*, rispetto allo *Scheme*, è, ai sensi del diritto inglese, l'imposizione di una moratoria permanente che impedisce ai creditori di presentare o proseguire con richieste di indennizzo nei confronti della Compagnia, senza il consenso dell'*amministratore* o del Tribunale. Dal punto di vista della Compagnia, ciò rappresenta un vantaggio significativo, in quanto l'*administrator* potrebbe scegliere di sospendere i pagamenti ai creditori della Compagnia fino a quando non avrà accertato che la Compagnia disponga di fondi sufficienti per effettuare distribuzioni uguali a tutti i creditori.
16. Analogamente alla liquidazione, un'*administration* comporterebbe anche costi aggiuntivi poiché si tratta di una procedura regolamentata continuativa e supervisionata dall'*administrator* (che a sua volta avrà diritto ai propri compensi). Inoltre, alcuni recuperi saranno più difficili da realizzare e saranno cancellati se non sarà più redditizio mantenere la Compagnia in attività. Di conseguenza, sarebbero ridotti gli importi disponibili del patrimonio per i Contraenti.
17. Sebbene sia probabile che un *administrator* proponga uno *Scheme of Arrangement* (simile a quello proposto nel presente *Scheme* e quindi senza alcun vantaggio aggiuntivo), un *administrator* può invece effettuare una distribuzione nell'ambito dell'*administration* previa richiesta al Tribunale. In tali circostanze, si applicherebbero questioni analoghe a quelle sopra descritte in relazione a una liquidazione per insolvenza.



## PARTE F: DISPOSIZIONI PER IL VOTO

1. La Compagnia chiede ai Contraenti di votare sullo *Scheme*.

### **Di quali voti ha bisogno la Compagnia perché lo *Scheme* possa essere attuato?**

2. Lo *Scheme* può essere attuato solo se:
  - (a) i Contraenti che votano approvano lo *Scheme* a maggioranza (vale a dire, con una percentuale superiore al 50%); e
  - (b) i Contraenti che votano a favore dello *Scheme* hanno sinistri con un valore pari ad almeno il 75% del valore totale dei sinistri di tutti i Contraenti votanti.
3. Se lo *Scheme* riceve voti sufficienti per superare entrambi questi test, la Compagnia chiederà al Tribunale di approvare lo *Scheme*. Se lo *Scheme* non riceve voti sufficienti per superare questi test, la Compagnia non potrà chiedere al Tribunale l'omologa dello *Scheme*.

### **Come posso votare sullo *Scheme*?**

4. I Contraenti possono votare indipendentemente dalla loro partecipazione all'Assemblea dello *Scheme*. Per votare lo *Scheme* senza partecipare all'Assemblea dello *Scheme*, il Contraente può scaricare il Modulo di Voto dal Sito Web (o richiederne una copia per posta elettronica o posta ordinaria), compilarlo e poi restituirlo via *e-mail* o posta alla Compagnia all'indirizzo Reliance National Insurance Company (Europe) Limited c/o Premia UK Services Company Ltd, 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB, Inghilterra entro le 17.00 (ora di Londra) del 25 giugno 2024 (la **Scadenza per le Votazioni**). Le istruzioni sulle presenti modalità di voto sono riportate nel Modulo di Voto.
5. Tecnicamente, se vota in questo modo, il Contraente nominerà il presidente dell'Assemblea dello *Scheme* per votare per suo conto all'Assemblea dello *Scheme*. Il presidente voterà solo in conformità con le istruzioni dei Contraenti. Tuttavia, il Contraente può chiedere a un'altra persona di partecipare all'Assemblea dello *Scheme* e votare al suo posto e a sua discrezione. I dettagli su come partecipare all'Assemblea dello *Scheme* sono riportati nel paragrafo 9 che segue.
6. La Seconda Udienza in Tribunale per l'approvazione dello *Scheme* è prevista per il 22 luglio 2024. I Contraenti hanno il diritto di partecipare a tale udienza e di interloquire con il Tribunale, se lo desiderano. Se il Contraente desidera partecipare alla Seconda Udienza in Tribunale, è pregato di inviare preliminarmente un'*e-mail* alla Compagnia all'indirizzo [RNICEScheme@Premiare.uk](mailto:RNICEScheme@Premiare.uk).

### **Unica classe di Contraenti**

7. Come illustrato nella *Practice Statement Letter* datata 15 aprile 2024, i Contraenti devono essere suddivisi in classi ai fini del voto sullo *Scheme*. Nel determinare se i Contraenti debbano essere suddivisi in classi diverse, il Tribunale esaminerà i diritti di legge dei Contraenti all'atto dell'adesione allo *Scheme* e i loro diritti di legge all'atto

dell'uscita dallo *Scheme*. I Contraenti aventi gli stessi, o sostanzialmente gli stessi, diritti di legge che aderiscono ed escono dallo *Scheme* saranno inseriti nella stessa classe per il voto sullo *Scheme*.

8. Per i motivi indicati nella *Practice Statement Letter* datata 15 aprile 2024 (disponibile all'indirizzo [reliance-national-insurance-company-europe.co.uk](http://reliance-national-insurance-company-europe.co.uk)), la Compagnia ritiene che tutti i Contraenti debbano essere inseriti in un'unica classe ai fini del voto all'Assemblea dello *Scheme*. Il Tribunale ha concordato con la valutazione della Compagnia sulla classe quando ha esaminato la questione alla Prima Udienda in Tribunale.

### **L'Assemblea dello *Scheme***

9. L'Assemblea dello *Scheme* si terrà in forma virtuale alle ore 10.00 (ora di Londra)/ 11.00 (CET) del 28 giugno 2024. I Contraenti che desiderano partecipare e votare all'Assemblea dello *Scheme* (o che desiderano chiedere a qualcuno di partecipare al loro posto), devono scaricare il Modulo di Voto dal Sito Web (o richiederne una copia via *e-mail* o per posta), compilarlo e poi restituirlo via *e-mail* o per posta alla Compagnia all'indirizzo Reliance National Insurance Company (Europe) Limited c/o Premia UK Services Company Ltd, 2 Minster Court, Mincing Lane, Londra, EC3R 7BB, Inghilterra entro e non oltre le 17.00 (ora di Londra) del 25 giugno 2024. I dettagli sulle modalità di partecipazione all'Assemblea dello *Scheme* saranno forniti ai Contraenti che si saranno pre-registrati per partecipare all'Assemblea dello *Scheme* poco prima dell'Assemblea dello *Scheme*.
10. La Compagnia ha nominato Michele Tavazzi quale presidente dell'Assemblea dello *Scheme* (il **Presidente dell'Assemblea dello *Scheme***). Il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* è un partner dello Studio Legale Tavazzi, uno degli studi legali della Compagnia che si occupa dei sinistri ai sensi delle Polizze Assicurative. Una copia del suo *curriculum vitae* è disponibile a pagina 78.
11. All'Assemblea dello *Scheme*, il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* illustrerà ai partecipanti le caratteristiche principali dello *Scheme*. Inoltre, gli Amministratori della Compagnia e i Consulenti dello *Scheme* saranno a disposizione per rispondere alle domande. Può inviare le Sue domande in anticipo o porle direttamente durante l'Assemblea dello *Scheme*.
12. Il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* potrebbe essere in grado di annunciare al termine della stessa se lo *Scheme* ha ricevuto o meno i voti favorevoli richiesti. Se non sarà in grado di farlo, la Compagnia annuncerà l'esito delle votazioni il prima possibile dopo l'Assemblea dello *Scheme* pubblicando un avviso sul Sito Web.

### **Come saranno valutati i voti?**

13. I Contraenti hanno il diritto di indicare nel Modulo di Voto un valore corrispondente all'importo che ritengono sarà loro dovuto per un Sinistro dello *Scheme* (e quindi l'importo che ritengono debba essere ammesso ai fini del voto). I Contraenti dovranno indicare un valore per il loro Sinistro dello *Scheme* se desiderano che il loro Modulo di Voto sia ammesso come Modulo di Sinistro nell'ambito dello *Scheme*.

14. Ai fini della valutazione delle votazioni all'Assemblea dello *Scheme*, il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* stabilirà il valore di ciascun Sinistro dello *Scheme*. I Sinistri dello *Scheme* saranno calcolati al netto di qualsiasi compensazione nota o altre detrazioni applicabili. Il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* prenderà in considerazione: (i) le informazioni fornite dal Contraente; (ii) le informazioni a disposizione della Compagnia provenienti dai suoi registri esistenti; e (iii) se del caso, la relazione del Valutatore Indipendente del Voto (il cui ruolo è illustrato nel paragrafo 17 che segue).
15. Il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* ha il potere di respingere un Sinistro dello *Scheme* ai fini del voto, in tutto o in parte, qualora ritenga (a sua assoluta discrezione) che non rappresenti una valutazione ragionevole del valore del Sinistro dello *Scheme* a cui si riferisce. Tuttavia, qualora il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* abbia modificato o respinto la valutazione di un Contraente del valore del proprio Sinistro dello *Scheme* ai fini del voto, esso notificherà, se possibile, tale decisione e le relative motivazioni al Contraente interessato prima dell'Assemblea dello *Scheme*.
16. Nel caso in cui:
  - (a) tutti i voti espressi in relazione allo *Scheme* siano favorevoli; o
  - (b) lo *Scheme* sia approvato dalla maggioranza richiesta dei Contraenti nell'Assemblea dello *Scheme* in cui il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* attribuisce:
    - (i) la più alta tra la valutazione del Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* e quella del Contraente in merito a un Sinistro dello *Scheme* nel valutare i voti contrari; e
    - (ii) la più bassa tra la valutazione del Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* e quella del Contraente in merito a un Sinistro dello *Scheme* nel valutare i voti favorevoli,

la Compagnia, non appena ragionevolmente possibile dopo l'Assemblea dello *Scheme*, presenterà domanda al Tribunale per l'omologazione dello *Scheme*. Questo perché, qualora si verificano questi eventi, non esiste uno scenario in cui la maggioranza richiesta per l'approvazione dello *Scheme* non sia raggiunta.

17. Qualora non si verificano gli eventi descritti nel paragrafo 16 (a) o 16 (b), il valore attribuito ai voti espressi all'Assemblea dello *Scheme* sarà soggetto alla valutazione di un soggetto indipendente (il **Valutatore Indipendente del Voto**) come descritto nei paragrafi 18 e 19 che seguono. La Compagnia ha nominato Derek Newton quale Valutatore Indipendente del Voto. I dettagli delle competenze del Valutatore Indipendente del Voto sono riportati nel suo *curriculum vitae* all'Allegato 4 della presente Relazione Esplicativa.
18. Il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* dovrà fornire al Valutatore Indipendente del Voto l'elenco e alcuni dettagli relativi a tutti i voti espressi all'Assemblea dello *Scheme*. L'indicazione del voto espresso non sarà comunicata al Valutatore Indipendente del Voto. Il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* indicherà quali voti, a suo avviso, dovranno essere esaminati dal Valutatore Indipendente del Voto. Ciò comprenderà:

- (a) tutti i voti contrari allo *Scheme*;
  - (b) i voti a favore dello *Scheme* sufficienti a stabilire se è stata raggiunta la maggioranza richiesta; e
  - (c) eventuali voti supplementari richiesti dal Presidente dell'Assemblea dello *Scheme*.
19. Il Valutatore Indipendente del Voto dovrà esaminare le valutazioni del Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* di ciascun voto indicatogli dal Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* (e di altri voti che dovesse ragionevolmente stabilire) e dovrà riferire le proprie conclusioni al Presidente dell'Assemblea dello *Scheme*, che riesaminerà i valori attribuiti ai voti all'Assemblea dello *Scheme*. La relazione del Valutatore Indipendente del Voto sarà messa a disposizione del Tribunale all'udienza in cui valuterà l'approvazione dello *Scheme*. Qualora il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* riveda il proprio parere sul valore di un voto a seguito della revisione da parte del Valutatore Indipendente del Voto, il Contraente sarà informato della nuova determinazione. In caso di controversia, la decisione del Valutatore Indipendente del Voto sarà definitiva e vincolante, fatto salvo il diritto del Contraente di presentare qualsiasi obiezione nota al Tribunale alla Seconda Udienza in Tribunale. Il Presidente dell'Assemblea dello *Scheme* includerà i dettagli delle eventuali controversie nella propria relazione al Tribunale sull'esito dell'Assemblea dello *Scheme* e tutti i dettagli saranno inclusi nelle prove depositate presso il Tribunale per la Seconda Udienza in Tribunale.
20. I valori attribuiti a un Sinistro dello *Scheme* ammesso ai fini del voto (siano essi basati su un valore attribuito dal Presidente dell'Assemblea dello *Scheme*, dal Contraente o dal Valutatore Indipendente del Voto) non costituiranno un'ammissione dell'esistenza o del valore di alcun Sinistro dello *Scheme* e non vincoleranno la Compagnia o il Contraente.
21. Ai fini del voto alle Assemblee dello *Scheme*, i Sinistri dello *Scheme* saranno valutati in euro.
22. **Nota importante:** A prescindere dal valore che sarà applicato in ultima analisi al voto di un Contraente per votare all'Assemblea dello *Scheme*, si deve tenere presente che ciò:
- (a) non significa necessariamente che tale Contraente avrà un Sinistro dello *Scheme* Accertato nell'ambito dello *Scheme*; e
  - (b) non influirà sull'importo che potrà ricevere ai sensi dello *Scheme*.



## PARTE G: I SUOI DIRITTI DI OPPOSIZIONE ALLO SCHEME

1. I Contraenti hanno il diritto di opporsi allo *Scheme* e di presentare le loro obiezioni al Tribunale inglese.

### A cosa può opporsi il Contraente?

2. Un Contraente può opporsi alla determinazione della Compagnia secondo cui tutti i Contraenti possono votare congiuntamente nell'ambito di una "classe unica" all'Assemblea dello *Scheme*. Ulteriori dettagli sui contenuti di tale determinazione sono riportati nella *Practice Statement Letter* datata 15 aprile 2024. Una copia della *Practice Statement Letter* è disponibile al seguente indirizzo: <https://reliance-national-insurance-company-europe.co.uk>. Si tratta di definire essenzialmente se i diritti dei Contraenti siano sufficientemente simili da poter valutare e votare congiuntamente lo *Scheme* come "classe". Alla Prima Udienda in Tribunale, il Tribunale ha stabilito che dovrebbe esserci una sola classe di Assemblea dello *Scheme*. Tuttavia, qualora un Contraente desideri sostenere alla Seconda Udienda in Tribunale che tutti i Contraenti non possono votare insieme in un'unica classe, dovrà dimostrare al Tribunale di avere una buona ragione per non aver sollevato la questione alla Prima Udienda in Tribunale quando la questione è stata esaminata.
3. Il Contraente può opporsi allo *Scheme* se ritiene che non sia equo. A tale riguardo, il Tribunale valuterà se i Contraenti avrebbero potuto ragionevolmente approvare lo *Scheme* (vale a dire se vi sia una transazione o un accordo nell'ambito dello *Scheme*, piuttosto che un esproprio dei diritti dei Contraenti senza alcuna contropartita).
4. Il Contraente può opporsi allo *Scheme* se ritiene che i Contraenti che hanno votato a favore dello *Scheme* non rappresentino in modo equo gli interessi del gruppo di creditori che avevano diritto di voto.
5. Il Contraente può opporsi allo *Scheme* se ritiene che i requisiti della Part 26 del *Companies Act 2006* per l'attuazione dello *Scheme* non siano stati soddisfatti o che vi siano altri motivi per cui il Tribunale non dovrebbe omologare lo *Scheme* su base discrezionale.
6. Il Contraente può opporsi allo *Scheme* se ritiene che lo *Scheme* non sia stato illustrato correttamente ai Contraenti.
7. Il Contraente può opporsi alla valutazione del proprio Sinistro dello *Scheme* ai fini del voto.
8. Per maggiore chiarezza, l'elenco delle possibili obiezioni sopra riportato non è esaustivo.

### In che modo il Contraente può opporsi allo *Scheme*?

9. Il Contraente può opporsi allo *Scheme* in tre modi:
  - (a) può votare contro lo *Scheme*.

- (b) Può inviare le proprie obiezioni alla Compagnia e la Compagnia porterà tali obiezioni all'attenzione del Tribunale. Un Contraente può farlo via *e-mail* all'indirizzo [RNICEScheme@Premiare.uk](mailto:RNICEScheme@Premiare.uk) entro le 17.00 (ora di Londra) del 12 luglio 2024, vale a dire entro 5 giorni lavorativi dalla Seconda Udienda in Tribunale.
- (c) Può partecipare alla Seconda Udienda in Tribunale in cui la Compagnia chiede al Tribunale di approvare lo *Scheme* e illustrare le proprie obiezioni al Tribunale stesso. È probabile che il Tribunale conceda a qualsiasi Contraente la possibilità di prendere la parola durante l'udienza, se lo desidera. Se un Contraente desidera partecipare alla Seconda Udienda in Tribunale per formulare direttamente al Tribunale un'obiezione, si prega di comunicarlo preventivamente alla Compagnia inviando un'*e-mail* all'indirizzo [RNICEScheme@Premiare.uk](mailto:RNICEScheme@Premiare.uk) di modo che la Compagnia sia a conoscenza della sua obiezione prima dell'udienza.
10. La preghiamo di notare che il Contraente ha il diritto di partecipare alla Seconda Udienda in Tribunale anche se non desidera opporsi allo *Scheme*. Non è necessario prendere la parola: il Contraente può partecipare all'udienza anche solo per ascoltare. Se il Contraente desidera partecipare alla Seconda Udienda in Tribunale, si prega di inviare preventivamente un'*e-mail* alla Compagnia all'indirizzo [RNICEScheme@Premiare.uk](mailto:RNICEScheme@Premiare.uk).

**Cosa succede se il Contraente ha delle domande, ma non necessariamente un'obiezione?**

11. I Contraenti possono contattare la Compagnia utilizzando i recapiti di cui alla pagina 5 per qualsiasi domanda.

## ALLEGATI ALLA RELAZIONE ESPLICATIVA

### ALLEGATO 1: DOCUMENTI DISPONIBILI SUL SITO WEB PER LA CONSULTAZIONE

1. Documenti dello *Scheme*, tra cui:
  - 1.1 Relazione Esplicativa
  - 1.2 *Scheme*
  - 1.3 Avviso delle Assemblee dello *Scheme*
  - 1.4 Modulo di Voto
  - 1.5 Modulo di Sinistro
  - 1.6 Provvedimento del Tribunale che convoca l'Assemblea dello *Scheme*
2. *Practice Statement Letter*

**ALLEGATO 2:  
CURRICULUM VITAE DEI CONSULENTI DELLO SCHEME**

**KEVIN GILL**

Kevin è Partner di EY dal 2008 e dirige la divisione *Insurance Restructuring and Run-off*, nonché il dipartimento di liquidazione e razionalizzazione di EY nel Regno Unito.

Kevin è Presidente delle *Insurance and Reinsurance Legacy Associations (IRLA)*.

Inoltre, Kevin è *Chief Risk Officer* e Amministratore di *Municipal Mutual Insurance Ltd*, che ha concordato uno *Scheme of Arrangement*.

Vanta un'esperienza di oltre 30 anni nell'attività di *run-off* e ristrutturazione di sottoscrittori e *broker* assicurativi, fornendo consulenza su strategie, modelli operativi, realizzazioni, ristrutturazioni ed operazioni.

È stato coinvolto nello sviluppo e nell'implementazione di *Scheme of Arrangement* per oltre 40 compagnie assicurative al fine di portare a termine le loro attività di tipo *legacy*. È stato anche amministratore di due innovativi *Scheme of Arrangement* di tipo *redress*.

Le operazioni assicurative di tipo *legacy* di Kevin includono la consulenza riguardo le cessioni per Interhannover, HSBC, Allianz, Unilever e il Credit Suisse *Pensioni Scheme* e le acquisizioni per Swiss Re e Rule.

Kevin ha gestito l'attività di *un-off* di molte compagnie assicurative e riassicurative insolventi con sede nel Regno Unito, in Belgio e a Singapore. Attualmente sta fornendo assistenza per le attività di *un-off* di CX Re ed East West Insurance Company gestite da EY.

Ha svolto diversi incarichi di *due diligence* finanziaria, *vendo* e commerciale nel settore del *un-off*.

Kevin ha inoltre fornito consulenza riguardo molti *Part VII transfer* del *Financial Services and Markets Act 2000* nell'ambito di operazioni o riorganizzazioni interne.

Ha anche maturato un'esperienza significativa in materia di broker assicurativi insolventi e consulenti finanziari indipendenti e nella risoluzione di questioni legate all'attività *legacy* dei broker.

Kevin è dottore commercialista e consulente assicurativo.



## RICHARD BARKER

Richard è Partner del team *Turnaround and Restructuring Strategy* di Ernst & Young, con sede a Londra. Ha 22 anni di esperienza acquisita in una vasta gamma di incarichi di ristrutturazione e insolvenza formale, sia solvibili che insolventi.

Richard ha una vasta esperienza nella consulenza e nell'assistenza agli amministratori e ad altre parti interessate in una vasta gamma di operazioni di ristrutturazione, con particolare attenzione a: insolvenze nei servizi finanziari; liquidazioni e/o chiusure di strutture di fondi *onshore* e *offshore*; piani di ricostruzione ai sensi dell'articolo 110 dell'*Insolvency Act 1986*; gestione della liquidazione e della chiusura di aziende e programmi di razionalizzazione di persone giuridiche.

Richard è *joint administrator* e *FCA approved person* di East West Insurance Company, una compagnia assicurativa regolamentata del Regno Unito con passività derivanti da un portafoglio di polizze di garanzia d'opera.

Richard è anche *Scheme administrator* e *FCA approved person* per quanto riguarda gli *Scheme of Arrangement* della Municipal Mutual Insurance. Si tratta di un'importante mutua assicuratrice regolamentata dalla normativa Solvency II in fase di liquidazione con una significativa esposizione di tipo *long tail* a sinistri relativi alla responsabilità del datore di lavoro e alla responsabilità pubblica.

È *joint administrator* e *FCA approved person* di CX Reinsurance Company Limited, una compagnia assicurativa regolamentata del Regno Unito con passività di tipo *long tail* derivanti da un portafoglio di contratti diretti e di riassicurazione, principalmente negli Stati Uniti.

Richard è stato *joint administrator* di Kaupthing Singer & Friedlander ed è stato responsabile dei principali flussi di lavoro amministrativi per facilitare il pagamento dei risarcimenti ai clienti qualificati del *Financial Services Compensation Scheme*. Ciò ha incluso la gestione e la negoziazione di sinistri complessi nei confronti della capogruppo islandese; l'istituzione e la gestione delle procedure di definizione e distribuzione dei crediti verso i creditori per oltre 4,5 miliardi di sterline; e numerose azioni legali in relazione a richieste di indennizzo, controversie e questioni procedurali sorte nella procedura di *administration*.

Richard è un professionista autorizzato in materia di insolvenza e membro dell'*Association of Chartered Certified Accountants*.

**ALLEGATO 3:**  
***CURRICULUM VITAE DEGLI SCHEME ADJUDICATORS***

**ITALIA: PROF. AVV. GIANLUCA BRANCADORO**

Nel 1978 il Prof. Brancadoro si laurea con lode presso l'Università "La Sapienza" di Roma, con una tesi in Diritto della concorrenza.

È professore di Diritto commerciale presso l'Università di Teramo e autore di numerose pubblicazioni in materia assicurativa.

Dal 1981 il Prof. Brancadoro è avvocato a Roma e co-titolare dello Studio Legale Associato con sedi a Roma e Milano e uffici nelle principali città italiane. È inoltre abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Dal 2005 al 2009, il Prof. Brancadoro è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell'IVASS, l'Autorità di vigilanza del settore assicurativo.

Fiduciario di CONSOB e di Banca d'Italia, il cui direttore generale è anche, per legge, Presidente dell'IVASS.

Numerosi incarichi legati anche alla vigilanza degli istituti di credito e delle società di intermediazione finanziaria.

Fiduciario del governo italiano, dal quale ha ricevuto numerosi incarichi in qualità di Commissario di Governo per le grandi aziende in crisi, tra cui Alitalia S.p.A.

Dal 2013 al 2014, il Prof. Brancadoro è stato amministratore indipendente di Milano Assicurazioni S.p.A. e ha partecipato all'integrazione del Gruppo Fondiaria SAI con UNIPOL Assicurazioni S.p.A.

Il Prof. Brancadoro svolge attività di contenzioso, in particolare dinanzi alla Corte di Cassazione e in ambito arbitrale, con cariche di arbitro di parte, arbitro unico e Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Prof. Brancadoro fornisce anche consulenza legale a gruppi imprenditoriali internazionali, con competenza specifica in operazioni societarie (acquisizioni, ristrutturazioni e altre operazioni straordinarie) e diritto contrattuale (redazione e revisione).

## ITALIA: AVV. MICHAEL JONATHAN FARGION

Nel 2014, l'Avv. Fargion ha fondato lo studio legale "Studio Legale avv. Michael Jonathan Fargion", che offre consulenza e assistenza specializzata, sia in sede contenziosa che stragiudiziale, a società e privati in diverse aree del diritto civile.

Lo Studio ha acquisito competenze specifiche per quanto riguarda la valutazione dell'efficacia della copertura assicurativa, la validità della clausola *claims made*, le obbligazioni dell'assicurato per responsabilità da negligenza professionale sia nella fase precontrattuale che durante l'esecuzione del contratto, l'applicazione delle franchigie e delle azioni di rivalsa.

Lo Studio rappresenta sia le vittime di negligenza professionale che le compagnie assicurative in sede giudiziale e, laddove possibile, nelle trattative stragiudiziali, operando su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di corrispondenti e avvalendosi del supporto di noti consulenti medico-legali.

Lo Studio effettua un esame preventivo di ciascun caso, valutando l'opportunità di raggiungere un accordo al fine di evitare contenziosi, nel corso di un procedimento giudiziario o in caso di esito sfavorevole della sentenza di primo grado, occupandosi delle negoziazioni con le controparti.

Lo Studio analizza i termini di operatività della polizza, sotto il profilo dei termini temporali, dell'oggetto della copertura e dell'adempimento delle obbligazioni dell'assicurato nella fase precontrattuale e nel corso dell'esecuzione del contratto. In caso di inoperabilità della copertura, lo Studio assiste la Compagnia in giudizio, articolando le eccezioni e le difese di natura contrattuale.

Lo Studio ha maturato esperienza nella gestione di casi di notevole complessità, quali incidenti mortali, elevata disabilità permanente di neonati e minori (cosiddetti casi *baby*), interventi chirurgici mal eseguiti e contagio da infezioni nosocomiali.

L'Avv. Fargion è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 2005 e all'Albo Speciale ammesso al patrocinio dinanzi alle Corti Superiori italiane ed europee dal 2022.

Dal 2007 al 2014, l'Avv. Fargion ha collaborato in qualità di Avvocato presso lo "Studio Legale prof. avv. Enrico del Prato", consolidando le proprie competenze nel campo del contenzioso e nelle attività stragiudiziali (valutazione dei casi, confronto tra clienti e controparti, risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale). Nel corso della collaborazione con il prof. del Prato, egli si è occupato di diverse aree del diritto civile come il diritto commerciale, il diritto concorsuale e fallimentare, la responsabilità civile e professionale e la responsabilità medica.

Dal 2003 al 2006, ha collaborato come Avvocato praticante presso lo "Studio Legale prof. avv. Paolo Picozza".

Dal 2011 al 2014 l'Avv. Fargion ha collaborato come assistente presso la Cattedra di Diritto Civile presso l'Università di Roma "Roma 3" e presso la Scuola di Specializzazione post-laurea per le professioni legali dell'Università di Roma "La Sapienza".

Nel 2004 l'Avv. Fargion ha completato la Scuola di Specializzazione post-laurea per le professioni legali presso l'Università di Roma "La Sapienza". Nel 2002, l'Avv. Fargion si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Roma "La Sapienza", con una tesi in Diritto privato comparato.



## **ITALIA: PROF. AVV. LUIGI FARENGA**

Il Prof. Farenga si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Dal 2001 il Prof. Farenga è professore ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia. Presso lo stesso Dipartimento è anche titolare della cattedra di Diritto della crisi d'impresa (precedentemente, Diritto fallimentare) e ha insegnato Diritto delle assicurazioni dal 1992 al 2005

Dal 2007 al 2019, il Prof. Farenga è stato Professore di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Business e Management della LUISS - Guido Carli a Roma.

Autore di circa 50 pubblicazioni tra monografie, articoli, note a sentenza, relazioni di conferenze e voci enciclopediche, che spaziano dal diritto commerciale, al diritto assicurativo, al diritto bancario e fallimentare. Autore delle seguenti opere monografiche: I contratti parasociali (Giuffré, 1987), La moneta bancaria (Giappichelli, 1997), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. La fase prodromica di commissariamento giudiziale (c.d. fase di osservazione) (Giuffré, 2005). È anche autore del Manuale di diritto commerciale (Giappichelli, 2020), entrambi adottati da numerose università.

Il prof. Farenga ha sempre accompagnato la sua attività professionale di avvocato all'attività scientifica e didattica. È iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1982 e, dal 1995, all'Albo speciale della Corte di Cassazione. Dopo la laurea ha svolto attività professionale, specializzandosi soprattutto nel campo del diritto commerciale, assicurativo e fallimentare.

Il Prof. Farenga vanta una particolare competenza in materia assicurativa; come detto, è autore di un Manuale di diritto delle assicurazioni private giunto alla sesta edizione per la Casa Editrice Giappichelli (2019). È anche redattore di un Codice delle assicurazioni annotato con la giurisprudenza della Cassazione per la casa editrice La Tribuna, giunto alla ventesima edizione (2022).

È inoltre membro del Comitato di esperti assicurativi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per monitorare i prezzi delle polizze di responsabilità civile automobilistica e ai sensi dell'art. 136, comma 2 del Decreto Legislativo 209/2005.

Tra i suoi incarichi più importanti figura quello di Liquidatore Giudiziale di Federconsorzi (Federazione Italiana dei Consorzi Agrari) in concordato preventivo e di commissario straordinario del Gruppo Cirio-Del Monte.

È consulente per organizzazioni e importanti aziende. Ha ricoperto incarichi dirigenziali in consigli di amministrazione (tra cui Invest Banca s.p.a., successivamente assorbita da Antonveneta, ora Gruppo MPS).

È stato membro di numerosi collegi arbitrali. Ha un ufficio a Roma, nel quartiere Parioli, in via Antonio Bertola.

## SPAGNA: ALBERTO PÉREZ CEDILLO

### Alberto Perez Cedillo Spanish Lawyers and Solicitors Limited

Con la doppia qualifica di avvocato spagnolo e *solicitor* inglese, il dott. Cedillo si occupa da 20 anni di diritto internazionale privato/conflitti di legge e di una serie di questioni internazionali in materia di danni alla persona, ha esperienza in contenziosi multigiurisdizionali, comprese controversie sul foro, questioni di *enforcement* internazionale e trattati internazionali. La maggior parte dei clienti viene indirizzata da associazioni forensi, ambasciate, consolati, altri studi legali e camere degli avvocati. Ha presieduto il *Committee 13 Negligence and Damages* dell'IBA dal 2002 al 2004, è membro fondatore di *European Organisation of Personal Injury Lawyers* (PEOPI)L, presidente fondatore della British Spanish Law Association, rappresentante dell'Associazione Spagnola degli Avvocati specializzati in danni alla persona "*Abogados de Responsabilidad Civil y Seguro*" in Inghilterra e Galles ed ex presidente del Gruppo internazionale di interesse speciale della *Association of Personal Injury Lawyers* (APIL).

Tiene numerose conferenze sugli incidenti all'estero ed è spesso chiamato come perito dinanzi ai tribunali inglesi per fornire consulenza specialistica su tutte le questioni relative ai danni alla persona in Spagna. Alberto pubblica regolarmente articoli relativi a questioni di danno alla persona tra Inghilterra e Spagna ed è spesso relatore a conferenze internazionali.

Attualmente esercita la professione tra Madrid e Londra.

Alberto è stato incaricato di fornire consulenza sulla legge spagnola che disciplina questioni di quantificazione del danno in incidenti catastrofici, casi di negligenza professionale e clinica e partecipa regolarmente alle negoziazioni transattive e alle mediazioni derivanti da tali controversie.

**ALLEGATO 4:  
VALUTATORE DI VOTO INDIPENDENTE — CURRICULUM VITAE**

**DEREK NEWTON**

**Responsabilità attuale**

Derek è direttore e consulente *senior* nell'ufficio londinese di Milliman. Il suo ruolo è quello di guidare lo sviluppo a lungo termine e la gestione corrente del ramo *Casualty* di Milliman nel Regno Unito, nonché la prestazione dei servizi ai clienti. È entrato a far parte dello studio nel 2003.

**Esperienza**

Derek ha esperienza in ambito *reserving*, nelle attività di M&A, nel *rating* dei premi, nel processo di sottoscrizione, nella rendicontazione gestionale, nella progettazione e valutazione dei meccanismi di trasferimento del rischio, nei trasferimenti ai sensi della Sezione VII, nella modellazione del rischio e nella valutazione patrimoniale e di solvibilità. I suoi progetti passati includono:

- Direzione di *team* di revisione delle riserve (e dei processi interni di *riservazione*) per vari assicuratori e riassicuratori, inclusa, se del caso, la presentazione di dichiarazioni di parere attuariale per i Lloyd's, per la Banca centrale d'Irlanda, per l'Autorità monetaria delle Bermuda e per i dipartimenti assicurativi statunitensi competenti.
- Assistenza agli assicuratori nella preparazione delle valutazioni del capitale di solvibilità, sia interne che in conformità ai requisiti normativi vigenti.
- Incarichi rilevanti di revisione dell'efficacia della sottoscrizione di diverse attività assicurative, sia commerciali che personali, con conseguente miglioramento dell'efficienza e aumento dei profitti per gli assicuratori.
- Assistenza professionale indipendente ad assicuratori in relazione a trasferimenti di attività tra i medesimi.
- Fornitura di assistenza tecnica agli avvocati coinvolti in azioni legali riguardanti compagnie assicurative e sinistri assicurativi sia nel Regno Unito che al di fuori dello stesso.
- Direzione della valutazione della strategia di riassicurazione e del programma di riassicurazione per un importante assicuratore.
- Direzione della revisione di vari assicuratori europei nell'ambito di incarichi di *due diligence*.

In questa veste, Derek ha esperienza di lavoro in tutti i settori dell'assicurazione generale, comprese le linee personali, le linee commerciali, le coperture immobiliari, le coperture di

responsabilità civile, le imprese in liquidazione, i sinistri APH, l'assicurazione diretta e la riassicurazione.

Prima di entrare in Milliman, Derek è stato:

- Direttore della divisione ART di Heath Lambert (2002-2003)
- Partner del ramo Danni e Infortuni di Ernst & Young nel Regno Unito (1998-2001)
- Ha ricoperto diversi ruoli all'interno di Prudential, culminati in quello di direttore finanziario e attuario per le attività assicurative generali di Prudential nel Regno Unito (1983-1998)

### Titoli professionali

- Membro, *Institute and Faculty of Actuaries (IFoA)*
- È titolare di un certificato professionale, rilasciato dall'Ifa, che gli consente di agire in qualità di capo attuario per le compagnie assicurative generali. Negli ultimi 20 anni, Derek ha ricoperto molti ruoli presso l'Ifa, tra cui:
  - Membro e Presidente del *General Insurance Board*
  - Membro e Presidente del *General Insurance Reserving Oversight Committee*
  - Membro del Consiglio
  - Membro del Comitato direttivo
  - Membro/Presidente di diversi gruppi di lavoro attuariali e autore di articoli.



**ALLEGATO 5:  
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DELLO SCHEME — CURRICULUM VITAE**

**Michele TAVAZZI**

Fondatore Studio Legale Tavazzi

### **Esperienza**

Responsabilità civile, diritto sanitario, diritto assicurativo, responsabilità professionale, quantificazione e risarcimento del danno, consenso informato, trattamento dei dati e GDPR, ADR e mediazione, responsabilità amministrativa e contabile, tecniche di gestione dei sinistri, tutela assicurativa del patrimonio di strutture e professionisti, danno da prodotto difettoso, clausole *claims made*, danno differenziale, infortuni sul lavoro, Codice Appalti e direttive ANAC, responsabilità professionale degli intermediari.

**Michele TAVAZZI** è il socio fondatore dello STUDIO LEGALE TAVAZZI. Lo Studio, con sede a Bologna ma operante da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale, offre ai propri Clienti una gamma di servizi molto diversificata, che spazia dalla consulenza stragiudiziale alla contrattualistica, fino alla più alta e complessa assistenza processuale, per soddisfare al meglio ogni particolare e specifica esigenza, grazie a un team di 16 collaboratori, a un *software* gestionale certificato ISO 27001, con archiviazione dei dati in *cloud*, che garantisce procedure immediate di *disaster recovery* ed è dotato di una rete interna, di *server* e dei più aggiornati strumenti di protezione dei dati. **Michele TAVAZZI** è da molti anni *corporate trustee* di primarie compagnie assicurative italiane ed estere, enti locali e aziende, opera in sede giudiziale e stragiudiziale su tutto il territorio nazionale e, per attività di consulenza, anche all'estero. Ha sviluppato specifiche competenze sia nelle fasi stragiudiziali sia nel contenzioso giudiziario relativo alla responsabilità civile d'impresa e professionale, con particolare riferimento al settore medico-sanitario.

**Michele TAVAZZI** è docente o relatore su diversi argomenti grazie alla significativa esperienza maturata nella gestione di controversie in materia di responsabilità amministrativa e contabile davanti alla Corte dei Conti, appalti pubblici e privati, controversie in materia di responsabilità professionale che coinvolgono più figure professionali, controversie in materia di *Directors & Officers* (polizze cosiddette D&O), polizze CAR (*Construction All Risks*), nonché procedimenti davanti al Giudice del Lavoro.

### **Qualifiche professionali**

Michele Tavazzi è iscritto all'albo degli avvocati di Bologna dal 2001 e all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.

### **Studi**

1998 Master in Legge presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

**ALLEGATO 6:  
SINTESI DEL BILANCIO (2017 – 30 GIUGNO 2023),  
CONTI DI GESTIONE (31 DICEMBRE 2023) E PROGETTO DI  
BILANCIO (31  
MARZO 2024)**

Reliance National Insurance Company (Europe) Limited  
Sintesi Informazioni finanziarie

Stato patrimoniale	Anno chiuso							
	2017 Milioni di USD	2018 Milioni di USD	2019 Milioni di USD	2020 Milioni di USD	2021 Milioni di Euro	30/06/2023 Milioni di Euro	31/12/2023 Milioni di Euro	31/03/2024 Milioni di Euro
Investimenti	-	125,3	120,1	88,5	44,0	5,5	7,3	16,7
Debitori assicurativi	-	6,3	1,7	2,7	3,2	1,9	2,7	2,3
Debitori riassicurativi	-	-	1,4	0,5	-	-	-	-
Riassicurazione sui sinistri pendenti	-	1,3	0,4	-	0,2	0,9	0,9	0,9
Altri debitori	0,2	1,1	6,8	0,3	0,5	-	0,6	0,6
Contanti presso banche	5,3	13,7	0,6	13,9	14,1	20,0	12,9	1,5
	5,5	147,7	131,0	105,9	62,0	28,3	24,4	22,0
<b>Passività</b>								
Creditori assicurativi	-	0,4	2,5	0,3	1,3	2,7	1,2	0,6
Sinistri pendenti	0,3	66,7	54,6	66,7	52,1	21,1	13,1	12,4
Altri creditori	0,6	0,6	0,8	0,8	1,3	1,0	7,8	7,8
	0,9	67,7	57,9	67,8	54,7	24,8	22,1	20,8
<b>Patrimonio netto</b>	4,6	80,0	73,1	38,1	7,3	3,5	2,3	1,2
<b>Capitale sociale/conferimento</b>	-	74,0	74,0	61,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Riserva profitti e perdite	4,6	6,0	0,9	23,4	(46,7)	(50,5)	(51,9)	52,8
	4,6	80,0	73,1	38,1	7,3	3,5	2,1	1,2
<b>Utile/(perdita) di sottoscrizione</b>	-	1,7	(4,4)	(21,4)	(23,8)	1,8	1,3	1,0
Costi meno ULAE	0,3	0,5	2,8	1,7	(2,0)	5,2	0,8	-
Reddito	-	0,2	1,5	0,6	1,9	0,4	0,7	0,1
<b>Utile/(perdita) nel periodo</b>	0,3	1,4	5,7	22,5	23,9	3,8	1,4	0,9